

## CII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente comunica una lettera dell'onorevole Placido, con la quale dà le sue dimissioni da deputato — I deputati Mel, Sprovieri e Ungaro propongono che gli sia accordato invece un congedo di due mesi. — Il deputato Cuccia presenta la relazione sopra modificazioni da apportarsi al regolamento della Camera. — Il presidente comunica una lettera del ministro delle finanze con la quale si presentano articoli aggiuntivi al disegno di legge per provvedimenti finanziari. — Discussione del bilancio del tesoro — Parlano il deputato Seianit-Doda, il ministro delle finanze, i deputati Luzzatti, Prinetti, Rubini, Ferraris Maggiorino, Fortis, Mel, Vigoni, Finocchiaro Aprile, Baccarini, Morelli, Levi ed il relatore deputato Cadolini. — Il presidente comunica il risultamento della votazione per la legge sul bilancio di previsione del Ministero delle finanze.*

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

**Zucconi**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizione.**

4252. La Deputazione provinciale di Teramo consente nella petizione (n. 4229) della Deputazione provinciale di Padova circa l'allacciamento delle ferrovie secondarie ed il servizio cumulativo.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Romanin-Jacur di giorni 6; Carmine di 15.

(Sono conceduti).

**Dimissioni del deputato Placido non accettate.**

**Frsidente.** Dall'onorevole Placido è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Napoli, li 14 maggio 1888.

“ *Eccellentissimo signor presidente,*

“ Ragioni personali mi impediscono di compiere il mio dovere di deputato.

“ Mando all'E. V. un tributo di riverente ossequio; a tutti i colleghi un'affettuoso salato.

“ Mi creda con profonda osservanza.

“ Dell'E. V.

“ *Devotissimo*

“ Pasquale Placido. „

L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

**Mel.** Avendo motivo di credere che le circostanze le quali hanno determinato l'onorevole Placido a presentare le sue dimissioni siano di

natura affatto transitoria, sì che egli potrà fra breve riprendere con l'usata assiduità l'esercizio del mandato conferitogli dalla fiducia de' suoi elettori, così prego la Camera di non prendere atto delle sue dimissioni e di concedergli invece due mesi di congedo.

**Presidente.** L'onorevole Sprovieri ha facoltà di parlare.

**Sprovieri.** Unisco la mia alla proposta dell'onorevole Mel, e prego io pure la Camera di accordare all'onorevole Placido due mesi di congedo.

**Presidente.** L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

**Ungaro.** Mi associo anch'io a quanto chiedono gli onorevoli Mel e Sprovieri.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Mel, a cui si associano gli onorevoli Sprovieri e Ungaro, propone che la Camera non prenda atto delle dimissioni presentate dall'onorevole Placido e gli accordi invece due mesi di congedo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Presentazione di una relazione su modificazioni al regolamento.

**Presidente.** Invito l'onorevole Cuccia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Cuccia.** Mi onoro di presentare alla Camera, la relazione della Commissione permanente del regolamento della Camera sulle modificazioni da apportarsi all'articolo 83.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1888-89.*

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

**Presidente.** Lascieremo le urne aperte.

#### Presentazione di aggiunte e modificazioni al disegno di legge per provvedimenti finanziari.

**Presidente.** Debbo comunicare alla Camera la seguente lettera dell'onorevole ministro delle finanze.

“ Mi reco a pregio di comunicare a V. E. gli annessi documenti contenenti alcuni studi e pro-

poste formulate dal Ministero relativamente alla tassa generale di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio, ed alla tassa di negoziazione; affinchè voglia compiacersi di farli tenere alla Commissione parlamentare incaricata dell'esame dei provvedimenti finanziari, la quale aveva già mostrato il desiderio di udire il parere del Ministero sulla convenienza di arrecare alcune modificazioni alle altre già proposte nella materia delle tasse sugli affari.

“ Ho l'onore di confermarmi con il maggiore ossequio

“ *Suo devotissimo*

“ Magliani. „

Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi articoli aggiuntivi, poichè io li considero come tali, al disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole ministro chiede che la Camera deliberi di trasmetterli, senz'altro, alla Giunta incaricata dei provvedimenti finanziari.

Non essendovi obiezioni, la proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Prego vivamente gli onorevoli deputati di non dimenticarsi di recare il loro voto alle urne.

#### Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1888-89.*

La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

**Seismit-Doda.** La discussione generale del bilancio del Tesoro mi sembra sede opportuna per rivolgere all'onorevole ministro delle finanze una domanda che ha qualche importanza, a parer mio, ed anzi qualche gravità, circa un fatto che riguarda il Tesoro. Come la Camera sa, la Convenzione monetaria stipulata dal nostro Governo con altri Stati che costituiscono la cosiddetta *Unione latina*, ha stabilito un limite alla coniazione degli scudi d'argento, limite che noi dobbiamo rispettare, per questo accordo internazionale.

Ora è avvenuto che nelle casse del Tesoro italiano si è raccolta da molto tempo una quantità di monete borboniche, che per legge non hanno più il loro valore nominale e che figurano soltanto come materia metallica, come verghe d'argento.

Nel novembre del passato anno 1887, mentre

in Roma si aveva la crisi cosiddetta edilizia, e si ricorreva al ministro delle finanze per aiuti ai costruttori di case ed a quelli che erano rimasti compromessi da quella crisi, il ministro, desideroso di venire in loro soccorso, e non sapendo a quale espediente ricorrere, tolta dalle casse dello Stato una quantità  $x$  di monete borboniche fuori corso, pasta metallica d'argento, le diede, al valore dell'argento, ossia col deprezzamento che l'argento subiva sui mercati monetari (e credo prendendo per base il listino della borsa di Londra nella valutazione del disagio dell'argento, vale a dire circa il 26 per cento) le diede, dico, a quattro Istituti d'emissione al valore reale del metallo: per 15 milioni alla Banca nazionale, per 3 milioni alla Banca Romana, per altri 3 milioni alla Banca Toscana, e per 2 milioni al Banco di Sicilia. Il Banco di Napoli ricusò di concorrere in questa operazione e, secondo me, operò saviamente; ma questo rientra negli apprezzamenti che riguardano la gestione degli Istituti di emissione, e non è ora il caso di occuparsene.

Il ministro poi ha permesso che su questo deposito fatto dallo Stato, le Banche emettessero altrettanta carta, con cui soccorrere gli aventi interesse nella crisi edilizia di Roma. Fu pattuito un interesse del 40 per cento sulla misura dello sconto ordinario del giorno, sui 23 milioni di scorta metallica, la quale dal Tesoro passava alle casse delle Banche.

Ciò fatto, il ministro ha pensato di ricorrere agli Stati dell'Unione latina, per chiedere loro che ammettessero la conversione in tanti scudi da 5 lire italiane di queste monete borboniche fuori corso.

A mio avviso, era prevedibile fino da allora, cioè fino dal novembre 1887, che sarebbe stato assai difficile, e per le antiche questioni che si fecero a Parigi quando si rinnovò la convenzione monetaria fra gli Stati dell'Unione latina, e per le peculiari condizioni in cui versavano i nostri rapporti internazionali e commerciali con la Francia, che questa, la quale si poteva chiamare quasi arbitra nella questione (poichè il Belgio, la Svizzera e la Grecia se ne sarebbero rimesse alla Francia, che vi è la più interessata, pel grande ingombro di scudi di cui rigurgitano le sue casse, nelle quali si possono calcolare a 300 milioni di valore gli scudi italiani) era prevedibile dunque che vi si ricusasse.

Difatti, se vere sono le notizie (e di questo prego l'onorevole ministro delle finanze di voler accertare la Camera) il Governo francese si è ricusato di assentire alla domanda del Governo

italiano, di permettere, cioè, una maggiore emissione di scudi, mediante la rifusione delle piastre borboniche che abbiamo depositato presso le Banche.

Io vorrei che l'onorevole ministro mi dicesse se il rifiuto sia vero; ed essendo, che cosa egli pensi di fare, e quali probabilità vi sieno per vendere a buone condizioni le piastre borboniche al valore dell'argento.

Ma qualunque sia per essere la sua risposta, io provo una certa renitenza alla dichiarazione che sto per fare; renitenza che proviene così dal voto dell'altro giorno, che approvò tutta la politica finanziaria del Ministero, come dal fatto che trattasi di una grave misura amministrativa dell'onorevole Magliani, pel quale, non ho bisogno di ripeterlo in questo recinto, io ho molta stima. Ed appunto è per questo che io vorrei non si fosse compiuto quest'atto sotto la sua amministrazione. Io ho per massima inconfutabile, anche in fatto di amministrazione del Tesoro, non esservi fine che giustifichi i mezzi, quando si eroga il pubblico danaro. Nel tesoro dello Stato, nessun ministro delle finanze deve poter metter mano, per aiuti a Banche, od a chicchessia, nè con monete, nè con verghe metalliche, senza che una legge ve lo autorizzi.

Alcuni giustificano ciò col fatto della crisi edilizia di Roma. Ma se oggi havvi una crisi edilizia a Roma, domani ne può sorgere, anche a pretesto, altrove un'altra; e può accadere che un ministro delle finanze si valga di questo precedente, per usare del danaro pubblico, forse anche a fine di bene, ma all'insaputa del Parlamento. Ciò non si può ammettere in verun caso. Imperocchè allora non sarebbe più rispettata quella intangibilità dei fondi dello Stato, che deve essere norma sacra e costante per un ministro delle finanze, per chiunque amministri il tesoro dello Stato, sotto pena di vederci ritornati ai tempi di 90 o 95 anni fa, se non erro, in cui il Borbone di Napoli pose le mani nel tesoro del Banco di Napoli e se ne valse come di cosa sua, col diritto del più forte e del non dovere rendere conto ad alcuno.

Non si può nè si deve ammettere questa facoltà in Governi liberi. Non basta una crisi edilizia, temporanea, a giustificare il fatto di avere affidato il danaro dello Stato alle Banche. È noto questo, come uno di quei fatti che non vorrei vedere nell'amministrazione dell'onorevole Magliani.

Per quanto possa essere abile la risposta che egli sarà per farmi, appellandosi alla convenienza di rendere fruttifero il fondo morto delle

piastre borboniche ed i bisogni del momento, non vi è questione edilizia, nè opportunità di lucri che possano diminuire la gravità del fatto. Si doveva chiedere il consenso della Camera per quel deposito cauzionale, esponendone i motivi e la convenienza.

Ora chiedendo al ministro se la Francia abbia realmente riesamato la conversione delle nostre monete borboniche in scudi, gli chiedo pure, ove il rifiuto non sia vero, a qual punto si trovino le pratiche; e che cosa egli si proponga di fare per ritirare, passati i due anni di tempo, di cui uno è già vicino a trascorrere (qualora non sia concessa la coniazione) quelle monete borboniche da lui consegnate alle Banche, autorizzandole ad emettere altrettanta carta in ragione del valore metallico delle monete medesime.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Rispondo subito, e brevemente, e spero chiaramente, alle due osservazioni dell'onorevole Seismit-Doda. Comincio dall'ultima, che ha l'apparenza di essere la più grave.

L'onorevole Seismit-Doda ha detto che non è lecito distrarre un qualunque fondo metallico, il danaro di pertinenza del Tesoro, per darlo alle Banche, qualunque sia il fine, o lo scopo d'interesse pubblico per cui ciò si faccia. Sono pienamente d'accordo con lui. Ma questa massima, la quale è indubitato che tutti i ministri di finanza hanno sempre seguito, e credo seguiranno sempre, non ha applicazione nel caso concreto; nessunissima applicazione. Qui, si trattava di un fondo metallico morto, giacente nelle casse del Tesoro, che non produceva nessuna utilità. Non era danaro spendibile per i bisogni del bilancio; non era danaro di cui potevamo servirci; era un fondo morto; e più volte la Commissione del bilancio, e crede anche la Camera, ha esortato il ministro ad utilizzare questo fondo metallico improduttivo delle piastre borboniche.

Ora, mi è sembrato conveniente che, pendendo le pratiche, sia per la coniazione delle piastre borboniche in scudi di argento, sia per la vendita delle piastre medesime, mi è sembrato, dico, conveniente ed utile pel Tesoro, di depositarle in conto corrente presso le Banche di emissione.

Dunque, io non ho fatto che porre a frutto un capitale infruttifero; non ho alienato, non ho donato (nè avrei potuto farlo), non ho distratto nulla; ma, invece di tenere un fondo morto, e infruttifero nelle casse del Tesoro, ne ho fatto deposito in conto corrente presso gl'Istituti di

emissione allo scopo di averne un frutto coll'interesse di 40 centesimi sul saggio dello sconto.

Cade così non già l'osservazione, in sè giustissima, dell'onorevole Doda, ma l'applicazione di essa al caso attuale.

Rispondo ora alla prima delle sue interrogazioni.

Il Governo francese, come principale Stato contraente della lega latina, non ha ancora dato una risposta definitiva e conclusiva, sulla domanda del Governo italiano, di essere autorizzato a coniare le piastre borboniche in scudi d'argento; ma varie ragioni ci inducono a credere che alla fine il Governo francese consentirà questa domanda, come non vi ha dubbio che consentiranno i Governi del Belgio e della Svizzera.

Quando tale speranza venisse frustrata, non rimarrebbe altro partito al Ministero che quello di vendere l'argento sul mercato di Londra o di Amburgo, alle migliori condizioni possibili, e ciò per deferire anche al voto della Commissione generale del bilancio la quale più volte ha esortato il Ministero a disfarsi di un fondo metallico infruttifero che ingombra inutilmente, nelle condizioni attuali, le casse dello Stato.

Spero che l'onorevole Doda sarà soddisfatto di queste dichiarazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit Doda.

**Seismit-Doda.** Io auguro che le previsioni dell'onorevole ministro delle finanze si avverino, ma dubito molto che la Francia, nelle condizioni in cui ora ci troviamo verso di essa, voglia permetterci la coniazione di altri scudi d'argento.

L'onorevole Magliani sa meglio di me che gli scudi italiani ingombrano talmente le casse della Banca di Francia, da far sì che colà con impazienza si attenda il giorno della scadenza della convenzione fra gli Stati dell'Unione latina, per addivenire a quella liquidazione della quale io auguro che l'Italia possa sopportare il carico.

Ma, prescindendo da ciò, io avrei desiderato che si fossero tolte dal fondo di cassa, in cui figuravano all'attivo, nelle relative tabelle del bilancio di assestamento, queste piastre borboniche, le quali avrebbero dovuto trasformarsi in un credito del Tesoro, corrispondente al debito delle Banche.

Questo almeno si sarebbe dovuto fare nella situazione del Tesoro che il ministro ci ha presentato, e auguro che si faccia.

**Magliani, ministro delle finanze.** Ora è già fatto!  
**Luzzatti (Presidente della Commissione).** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su questa questione?

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione*). Ap-punto.

**Presidente.** Gliene do facoltà.

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione*). Qui si affacciano due questioni una più delicata dell'altra. La prima si riferisce ai negoziati in corso con gli Stati della Lega latina. Dopo la clausola di liquidazione potrebbe cessare ogni ripugnanza nel concedere nuove coniazioni di scudi che intraprenda uno degli Stati in proporzioni eque. Prima di questa clausola ogni nuova coniazione di scudi per parte di uno degli Stati della Lega poteva pesare sugli altri Stati senza possibilità di facile ritorno, e quindi aggravare lo *stock* metallico d'argento di questi Stati; ma dopo l'introduzione della clausola di liquidazione, c'è la certezza che, se la Lega latina non si rinnova, ogni Stato dovrà riprendersi il suo *stock* d'argento.

Pertanto a me pare che, data questa clausola, gli Stati dell'Unione dovrebbero assecondare la domanda del Governo italiano.

Conservo la speranza, che il ministro non ha ancora fatto dileguare, che si possa ottenere dagli Stati dell'Unione latina soddisfazione alla domanda che noi abbiamo fatta; perchè il rifiuto, dopo la clausola di liquidazione, non potrebbe dipendere che da mala volontà e non da danno minacciato agli altri Stati confederati.

**Seismit-Doda.** Chiedo di parlare.

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione*). Rispetto per all'osservazione fatta dall'onorevole Seismit-Doda, intorno agli effetti della operazione per le registrazioni di bilancio, è evidente che c'è impegno fra il Ministero e la Commissione del bilancio di regolare questo affare.

Bisognerà regolarlo per legge se il ministro non ottiene dagli Stati dell'Unione latina la facoltà di convertire le piastre borboniche in scudi d'argento.

Se ottiene questa facoltà, allora il valore nominale di questa somma che figura ancora come credito del Tesoro corrisponderà a quello della conversione delle piastre in scudi d'argento.

Ma se egli non l'ottiene, e deve vendere le piastre al valore corrente dell'argento come pasta metallica, è evidente che si dovrà scaricare il tesoro della perdita.

Il ministro si è impegnato con la Commissione generale del bilancio di regolare quest'operazione con una legge, se non trova il modo di poterla regolare con la facoltà chiesta alla Lega latina; ed intorno a questo punto il Governo ha confermato ora l'impegno che ha preso con la Commissione generale del bilancio.

**Presidente.** L'onorevole Seismit-Doda ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda.** Rilevo soltanto la prima parte delle osservazioni dell'onorevole Luzzatti.

Egli non prevede altro che la sola liquidazione degli scudi, la quale io mi auguro che non avvenga. E siccome può anche prevedersi che alla liquidazione si domandi da qualche Stato una proroga, e l'Italia appunto sarebbe quella che vi avrebbe interesse, e siccome, frattanto, prima che la liquidazione avvenga, crescerebbe l'ingombro in Francia degli scudi d'argento italiani che emigrerebbero a quella volta, così parmi verosimile, anche per queste considerazioni, che la Francia non consentirà alla chiesta coniazione.

Ecco perchè non bisogna considerare soltanto la questione dal lato della intesa liquidazione degli scudi; perchè potrebbe darsi che, rinnovandosi l'Unione latina, si prorogasse il tempo o si modificassero le modalità della liquidazione stessa, come noi dobbiamo augurarci.

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione*). L'onorevole Doda sa che io sono perfettamente della sua opinione, desidero che l'Unione latina si rinnovi e credo d'aver contribuito alcuni anni or sono perchè non si rompesse. Ma dopo l'introduzione della clausola della liquidazione, sia che l'Unione latina debba sciogliersi, sia che debba continuare, gli scudi d'argento di ciascun Stato, non sono che scudi d'argento in apparenza, perchè malleati in oro da ciascun Stato dell'Unione latina.

Tutti gli scudi nostri che sono in Francia sono scudi d'argento che il credito dello Stato italiano trasformerà in oro al momento opportuno; e la proroga dell'Unione non toglie l'impegno del Governo italiano di considerare quegli scudi come oro al momento in cui questa liquidazione avverrà. Così quasi reciprocamente per gli scudi d'argento di Francia o del Belgio che ci fossero in Italia.

Dopo la clausola della liquidazione, tutta la lega latina ha mutato il suo carattere essenziale. Gli scudi d'argento non sono altro che titoli fiduciari metallici i quali corrispondono all'oro, e tutti i prezzi delle contrattazioni dell'Unione latina si modellano sull'oro.

Quindi tanto che si liquidi, quanto che si coniazino come specie (e coltivo questa speranza con l'onorevole Doda, anzi crederei che sarebbe un triste giorno per tutti gli Stati dell'Unione latina e particolarmente per l'Italia se dovesse cessare quest'unione metallica), la clausola della liquidazione toglie la ragione per la quale si possa fare op-

posizione alla domanda onesta del Governo italiano. L'opposizione potrebbe sorgere se ci si rispondesse: non vogliamo concedervi questa facoltà perchè non lo vogliamo.

Purtroppo questa non sarebbe una ragione, ma un veto assoluto che si potrebbe usare verso di noi. Ma un tal veto non sarebbe da parte dei nostri confederati nè equo nè cortese, nè fondato su giuste ragioni.

**Presidente.** Onorevole Prinetti, ha facoltà di parlare.

**Prinetti.** Io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze sopra un inconveniente manifestatosi negli ultimi mesi, forse non molto appariscente, ma certo non lieve per il commercio e le industrie italiane, vale a dire, la scarsità degli spezzati d'argento; la quale, specialmente nei paesi più industriali, ha raggiunto proporzioni veramente gravi creando agli industriali una grande difficoltà per pagare i loro operai.

La prossima liquidazione dell'Unione latina, il cui contratto obbligava i vari Stati a ritirare immediatamente con altrettanto oro le cambiali e la moneta spicciola che si trovavano nelle casse degli Stati contraenti, ha dato luogo, specialmente nell'Alta Italia, ad una speculazione, che non fa certo molto onore al patriottismo dei nostri banchieri, la speculazione, cioè, di incettare la moneta spicciola, per mandarla in Svizzera ed in Francia.

Io non voglio accusare di ciò il ministro delle finanze, sarebbe assurdo; ma richiamo la sua attenzione su questo fatto, il quale diminuirà forse oggi di intensità inquantochè l'aggio si è raddolcito, ma potrebbe portare nuovi inconvenienti e più gravi se per avventura si verificasse ancora un forte rincrudimento dell'aggio.

Ed io richiamo la sua attenzione su questo argomento perchè mi parrebbe utile approfittare di questo periodo di calma per istudiare il modo di rimuovere le difficoltà.

Non so sino a qual punto i nostri patti cogli altri contraenti della Unione latina possano consentire di rimediare a questo stato di cose; però a me sembra che questa speculazione non possa giovare nemmeno agli altri contraenti dell'Unione latina e quindi che anche essi debbano prestarsi di buon grado a quelle misure che valgano ad impedire il ripetersi di speculazioni di questo genere.

Se l'onorevole ministro vorrà fare oggetto dei suoi studi queste mie considerazioni, io gliene sarò grato, e credo che gliene saranno grati con me tutti coloro a cui questo esodo dell'argento

ha portato nei mesi scorsi delle difficoltà minute, piccole, se si vuole, ma pur sempre difficoltà.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io ringrazio l'onorevole Prinetti di aver richiamato la mia attenzione su questo argomento del quale io mi sono occupato, e con molta attenzione.

Non vi è dubbio che il rialzo del cambio ha fomentato la speculazione di cui ha parlato l'onorevole Prinetti, e quindi si è avvertita una certa rarefazione degli spezzati d'argento, e l'inconveniente si è avvertito anche più fortemente perchè, come sa l'onorevole Prinetti, non tutte le tesorerie dello Stato ma quattordici soltanto cambiano la carta in moneta metallica.

Nelle provincie dove la tesoreria riceve i biglietti di Stato e li cambia in moneta metallica, in scudi d'argento o spezzati, là la penuria non si è avvertita, ma si è verificata nei centri operai dove non vi è tesoreria, dove v'è poca moneta spicciola, e per la speculazione di cui ha parlato l'onorevole Prinetti il pubblico non aveva modo di rifornirsi alla tesoreria.

Per evitare questi inconvenienti io diedi istruzioni perchè anche gli uffici finanziari minori fossero provveduti di una scorta abbastanza ragguardevole di spezzati metallici per rifornirne gli industriali, gli operai, e coloro che aveano bisogno di questo istromento della piccola circolazione; ed ora, essendo diminuito il cambio, la speculazione è cessata, e la calma è ritornata.

Ma vi è qualche cosa da fare, lo ha detto giustamente l'onorevole Prinetti, per prevenire che simile inconveniente si ripeta.

Sebbene gli Stati della lega latina abbiano introdotto il divieto di ricevere gli spezzati di argento dagli altri Stati confederati, pur nondimeno il commercio di frontiera, quando il cambio è in rialzo, fa la speculazione di ritirare la maggior possibile quantità di spezzati metallici di argento dall'Italia per portarli poi alla Tesoreria del regno per essere convertiti in oro.

Questa speculazione la fa la Svizzera contro di noi; noi potremmo farla domani contro la Svizzera, contro la Francia e contro il Belgio; e quindi conviene stabilire misure reciproche di garanzia, ed a questo intento il ministro delle finanze, di concerto col ministro degli affari esteri, ha già intavolato trattative col Belgio e con la Svizzera principalmente e spero che arriveremo a concludere qualche cosa di concreto per porre un freno alla speculazione.

**Luzzatti**, (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Luzzatti**, (*Presidente della Commissione*). Poichè l'onorevole ministro delle finanze sta negoziando cogli Stati della Lega latina intorno a questa materia, io lo pregherei di studiare (non dico di risolvere ora un così grave problema) se non sia opportuno di lasciare gli spezzati metallici fuori della lega monetaria.

Egli sa meglio di me quali sono le ragioni per cui si è mutato interamente il problema monetario degli spezzati, il quale, prima era poggiato tutto sul rialzo dell'argento che aveva un aggio sull'oro, mentre ora accade tutto l'opposto.

Perciò crederei opportuno di porre innanzi agli Stati della Lega latina il quesito, se la Lega stessa non conserverebbe tutta la sua efficacia anche lasciando gli spezzati di argento fuori del vincolo convenzionale.

Mi pare che in tal guisa molti di quei mali che oggi lamentiamo sparirebbero quasi interamente.

**Magliani**, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Magliani**, *ministro delle finanze*. Il concetto dell'onorevole Luzzatti è anche il mio; ma evidentemente non si può tentare un accordo su questa base se non al termine della Convenzione attuale, poichè credo che sarebbe pericoloso il fare delle trattative oggi che siamo quasi al termine del patto internazionale. Epperò dalla nuova Convenzione questa ed altre gravi questioni dovranno essere risolte.

**Prinetti**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Prinetti**. Mi rallegro di avere richiamata la attenzione del Governo sopra questo argomento, e di aver provocato dall'onorevole ministro delle finanze dichiarazioni, delle quali prendo atto di gran cuore perchè le credo conformi agli interessi del paese.

Però vorrei persuadere l'onorevole ministro che, sebbene il Governo abbia adoperato tutta la sua buona volontà per attenuare gli effetti della speculazione, pure anche nei circondari dove le Tesorerie del regno sono abilitate al cambio dei biglietti, le disposizioni da esso prese non hanno bastato ad impedire gli inconvenienti di quella speculazione.

A Milano, per esempio (l'onorevole ministro, se vorrà chiedere informazioni, le avrà tali che confermeranno pienamente la mia asserzione), la

rarefazione degli spezzati d'argento arrivò ad un punto, a cui non avrei mai creduto che potesse arrivare. Posso assicurare l'onorevole ministro, che per coloro i quali si trovano, ed io ne so qualcosa, in condizioni da dover ogni settimana pagare molte migliaia di lire agli operai, le difficoltà per procurarsele furono gravissime; e se il ribasso del cambio non avesse fatto morire di morte naturale questa speculazione, il commercio e l'industria ne avrebbero sofferto immensamente.

Io non so fin dove sia attuabile quella misura radicale, che io trovo logica, a cui ha alluso l'onorevole Luzzatti; credo però che per lo meno essa meriti di essere studiata. Ad ogni modo credo che fin d'ora, poichè l'onorevole ministro ha dichiarato che una misura di questo genere, sarà compresa nei negoziati imminenti per la rinnovazione dell'Unione latina, io credo che si possano frattanto studiare altri rimedi che valgano ad impedire il rinnovarsi di queste difficoltà; perchè, come ha detto benissimo il ministro delle finanze, questi inconvenienti sono dannosi per noi e per gli altri Stati contraenti. È un danno reciproco che ci possiamo fare; e poichè credo che tutti gli Stati contraenti dovrebbero essere concordi nell'evitarlo, così credo che non sarà difficile prendere disposizioni, che valgano ad impedirlo.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini**. Io pure devo pregare l'onorevole ministro delle finanze e la Camera, di seguirmi in un punto speciale, al quale ha accennato la pregevolissima relazione dell'onorevole Cadolini, o per meglio dire in una considerazione a cui mi induce un punto speciale di quella relazione.

Fra i molti fatti importanti che l'onorevole Cadolini ha raccolto e notato nella sua relazione, vi è questo, delle emissioni del tesoro autorizzate dal 1886 al 1889, eseguite e da eseguire, che sommano a 718,000,000 di effettivo, rappresentanti un capitale nominale di 1,092,000,000.

Tra queste emissioni tiene il primo posto quella delle obbligazioni ferroviarie, al 3 per cento, e cioè per 571,000,000, con un capitale nominale, per conseguenza di quasi un miliardo.

Ora io ben so come ai bisogni ferroviari si debba per legge provvedere con tali titoli ammortizzabili al 3 per cento; ma, anche sapendo questo, vorrei che l'onorevole ministro delle finanze mi dicesse veramente quale sia il pensiero suo sopra questa emissione di titoli, a basso interesse. Essi hanno evidentemente una conseguenza perniciosa nell'avvenire della nostra finanza, in

quanto che noi, confessando di avere ricevuto cento, riceviamo difatti una somma assai minore e cioè 60, 61 ed anche meno, come dicesi siasi verificato nelle ultime operazioni.

È vero, che di fronte a questi effetti perniciosi, v'è da considerare, che, per il momento, il titolo produce un aggravio minore sul bilancio, ma a me pare, che, tutto sommato, se anche facendo il calcolo degli interessi composti e dell'ammortamento, si trovasse che l'emissione dei detti titoli a piccolo interesse ammortizzabili presentasse un tenue vantaggio sopra quella dei titoli a più alto interesse, a me pare, dico, che, anche se si avverasse ciò, noi non dovremmo dimenticare che con questa operazione ci precludiamo la possibilità di trarre profitto di quel quasi sicuro miglioramento delle condizioni monetarie, che ci prepara l'avvenire.

Dico quasi sicuro, perchè la storia del passato è lì ad insegnare come la ragione dell'interesse sia sempre andata modificandosi, o quasi sempre, con diverse alternative, ma colla tendenza al ribasso; e, non c'è nessun motivo per non ritenere, che, per il largo sviluppo economico, preso dal mondo moderno, questa tendenza non proseguirà nell'avvenire.

Facendo noi ora una operazione sopra titoli ammortizzabili a somme fisse, tanto lontane da quelle che realmente oggi percepiamo, ci impegniamo per un lungo periodo di tempo, per i sessant'anni, entro i quali, in media, questi titoli saranno ammortizzati, e non ottenere nessun vantaggio dallo sperato miglioramento economico ed a pagare costantemente l'interesse che oggi abbiamo stabilito.

A me sembra che alla finanza pubblica si possa applicare a questo riguardo il criterio che si applica alla finanza privata; per tale criterio, ciascuno di noi considererebbe dannosa quell'operazione, la quale conducesse un privato a ricevere molto meno di quello che egli confessa di aver ricevuto, e che si obbliga di restituire.

Secondo il mio pensiero quindi, converrebbe piuttosto modificare la legge, e non attenersi soltanto a quest'unico tipo di valori emissibili, ma adottare tipi da collocare ad un prezzo non molto inferiore del loro valore nominale. Comprendo come giovi che questi valori presentino una certa elasticità, ma non credo che convenga mettersi in condizione da fare una operazione così cattiva come quella che ho accennato.

Io sono tratto specialmente a fare queste considerazioni per ciò che è avvenuto in questi recentissimi tempi nella finanza pubblica dell'Eu-

ropa e dell'America. Dappertutto cioè i finanzieri che stavano alla testa delle amministrazioni, ebbero la fortuna di poter approfittare delle condizioni favorevoli del credito pubblico odierno, e ne profittarono, compiendo felicemente diverse operazioni di conversione. E non fu soltanto da parte di Stati che si fecero queste operazioni, ma anche da parte di provincie e di città, specialmente del Belgio, della Svizzera e della Germania.

Con siffatte operazioni i detti finanzieri hanno potuto dar giovamento non indifferente alle amministrazioni loro confidate, senza aggravare menomamente la mano sui contribuenti. E questo mi pare scopo e studio altissimo degno della scienza non comune, e della capacità che tutti riconosciamo nell'onorevole Magliani, onde spero che egli vorrà prenderlo in attento esame.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

**Ferraris Maggiorino.** Profitterò anch'io di questa discussione generale per fare alcune osservazioni che toccano diversi capitoli. La prima di esse riguarda le operazioni dello *stock* della Regia dei tabacchi. Io mi congratulo col Governo il quale, seguendo un concetto che era stato manifestato dall'onorevole Luzzatti, ha, almeno in parte, convertito il prestito per lo *stock* nelle anticipazioni statutarie delle banche. Veramente a me come ad altri può sorgere il dubbio che, se l'operazione è buona per metà e ci può far risparmiare 392 mila lire, debba esser buona anche per l'altra metà. Certo che 800 mila lire di economia nelle attuali condizioni finanziarie sarebbero desiderabili.

Ma vi è un altro aspetto sotto il quale pregherei Governo e Commissione di considerare questa questione, ed è specialmente sotto l'aspetto delle condizioni presenti delle banche di emissione. La Camera sa, perchè qualche volta abbiamo avuto occasione di trattare questo argomento, che da molto tempo noi abbiamo le banche di emissione completamente all'infuori dei limiti legali della circolazione. Io sono fra coloro che credono che ciò abbia nociuto per il collocamento dei nostri recapiti di commercio all'estero ed abbia avuto effetti sfavorevoli sul cambio. Orbene il Governo ha fatto degli sforzi che io credo veramente lodevoli, ed anche le banche vi hanno contribuito, allo scopo di ricondurre la circolazione nei limiti legali, ma finora questi sforzi non hanno dato veramente grandi risultati.

Il disordine della circolazione nel passato era talmente cresciuto che avevamo oltre 200 milioni

di circolazione illegale. Siamo poi riusciti a ridurla a 69 milioni, anzi, aggiungendone una decina che entra in questa categoria, era ridotta a 80 milioni circa alla situazione del 10 aprile; ma alla situazione del 30 aprile noi vedemmo nuovamente le Banche uscire da questo limite ch'esse stesse cercavano d'imporsi e rimontare la circolazione legale a circa 115 milioni, cifra che è piuttosto notevole e che potrebbe tendere ad aumentare in questo periodo della campagna serica. Orbene, io domando: quando le nostre Banche sono nell'impossibilità di rispettare la legge, di restare nei limiti legali della circolazione, di dare al commercio gli aiuti di cui esso ha bisogno; quando le nostre Banche, a fine di rendersi obbedienti ed ossequienti alla legge, ricorrono a delle restrizioni di cui certamente nessuno di noi ignora la gravità, nè disconosce le sofferenze che possono produrre al commercio ed alla produzione del paese, perchè il Governo continua ad attingere alle Banche ciò che le Banche stesse non possono dare?

Noi abbiamo una dichiarazione che è molto preziosa, la dichiarazione del direttore generale della Banca nazionale. Vedete, cito un uomo che per competenza in questa materia è certamente conosciuto da tutti; il quale nel 1883, quando fu fatta questa operazione dello *stock* della Regia, nella relazione che presentò agli azionisti, disse: se questa somma che ci si chiede potrebbe esser corrisposta, nelle condizioni presenti dell'Istituto, non si deve pretermettere che diminuirebbe soverchiamente le nostre disponibilità pel commercio nel tempo, che giova sperare non lontano, nel quale lo sviluppo degli affari ci chiamasse a maggiori sconti e anticipazioni. Ora questo periodo è precisamente venuto.

Nel 1883 le Banche chiudevano il loro bilancio annuale con un portafoglio di 373 milioni; oggidì hanno oltrepassato di molto i 500.

Esse lottano continuamente per aiutare il commercio, l'agricoltura e la produzione. Ora non sarebbe giunto il momento per lo Stato di prendere in esame questa questione e di vedere, se il prestito che lo Stato ottiene a mite saggio d'interesse dalle Banche di emissione, non gravi eccessivamente sulle condizioni dell'economia nazionale e se ciò che il bilancio dello Stato risparmia, non sia ripagato in più larga misura dal bilancio economico della nazione? Nella questione speciale, se convenga o no tramutare l'anticipazione per lo *stock* della Regia in un'anticipazione statutaria, cioè se convenga di ridurre di 400 mila lire l'anno il carico dello Stato, io

sono completamente col Governo e con la Commissione del bilancio, e quasi quasi andrei anche più in là e compirei l'operazione per l'intera somma. Ma quando mi faccio ad esaminare le relazioni fra Governo e Banche, e noto che esse tolgono al paese molti di quegli aiuti che gli possono essere necessari, mi parrebbe opportuno ricorrere a qualche provvedimento sollecito ed efficace.

Quindi senza esprimere un parere preciso, desidererei, per lo meno, che il Governo prendesse in esame questa materia, affinchè la restrizione necessaria, che dobbiamo imporre alla circolazione delle nostre banche, si faccia con minore sofferenza possibile per il credito e per la produzione del paese.

Ora, poichè l'onorevole Rubini me ne ha dato occasione, mi permetterete di aggiungere qualche osservazione a quanto egli ha detto sulla questione delle obbligazioni ferroviarie.

L'onorevole Rubini ha posto la questione con tanta competenza e con tanta chiarezza, che proprio non potrei che associarmi alle sue osservazioni. La Camera tenga bene in mente questo fatto: noi emettiamo, su larghissima scala, titoli di debito pubblico con questo sistema: ritiriamo 60 lire dai nostri creditori e ci obblighiamo a restituirne loro 100. Anzi, se le cifre, che sono date in questi ultimi giorni dai giornali meglio informati, sono esatte, noi abbiamo contratto l'ultimo prestito ad un saggio che varia fra il 56 e il 57.50, secondo che le obbligazioni recano o no l'interesse di un semestre, particolare, che a me manca, e che l'onorevole ministro potrebbe avere la cortesia di somministrare alla Camera.

Adunque la questione è questa: tutte le volte che noi riceviamo, dai nostri creditori, 57 lire, ci obblighiamo a restituirne loro 100.

È evidente che qualunque privato che facesse operazioni di questa fatta, incorrerebbe in una specie di discredito morale; ora in tale discredito incorre maggiormente un Governo, poichè queste obbligazioni ferroviarie, per quanto si dica, non sono, a mio avviso, che un vero e proprio titolo di Stato.

Ma l'onorevole ministro dirà: badate che noi ci gioiamo del distacco dei corsi che si verifica fra il 3 e il 5 per cento: il titolo del 3 per cento, siccome non è così presto convertibile, anzi, si può ritenere in pratica come inconvertibile, ha un corso più alto alla borsa. E ciò è esatto fino ad un certo punto. Ma le speranze del ministro delle finanze, in questo argomento, sono diminuite molto.

Nel bilancio del 1887, l'onorevole ministro delle finanze sperava di emettere le obbligazioni ferroviarie al 65 per cento: nel luglio 1887 la vera emissione (quando proprio si fece l'emissione di fatto) ebbe luogo a 61.50, a 4 lire circa meno di quello che il Governo sperava poco tempo prima: l'emissione attuale sarebbe, a un dipresso, a circa 4 lire meno di quella che si è fatta in luglio.

Quindi quel vantaggio, un poco ipotetico, sul quale il Governo calcolava, va via via sparendo.

Ma, a fronte di quella piccola parte di beneficio che ancora può rimanere allo Stato, c'è un altro inconveniente: che si tratta di un titolo che non si può convertire. Credo di non andare errato, calcolando che le obbligazioni che sono state emesse nel luglio scorso, sono state emesse a circa lire 4.11 per cento d'interesse; e le attuali saranno emesse a circa 4.30, a 4.40. A questo bisogna aggiungere l'onere maggiore che lo Stato si addossa, dovendo ammortizzare anche quelle 40 lire che non ha ricevuto. Perchè, quando lo Stato, invece di ricevere 100 lire, ne riceve 60 e ne restituisce 100, deve porre in bilancio una annualità tale, che, nel periodo medio della durata di queste obbligazioni, estingua queste 40 lire. Io l'ho calcolata sulle tavole solite degli interessi ma all'ingrosso perchè fino ai centesimi non si può fare un calcolo esatto e ne ho tratto la persuasione che noi ora si contrae un prestito inconvertibile, irriducibile, ad un saggio d'interesse, che oscilla tra 4.40 e 4.50 per cento. Or bene, l'onorevole ministro ha molta fiducia nell'avvenire del nostro credito; io ne ho quanto lui; e non crederei proprio che l'Italia debba essere condannata, per un secolo, ad avere il suo credito al saggio del 4.40 o del 4.50 per cento, quando vediamo che tutte le altre nazioni d'Europa, a poco a poco, si avviano a saggi d'interesse molto minori. Anzi noi abbiamo visto ora una grande emissione, quella del nuovo consolidato inglese, fatta al due e tre quarti e quotata quasi alla pari, a 99:50.

Noi non arriveremo così presto a questo ideale; ma speriamo che, durante la vita non solo della mia generazione, ma anche di una generazione di qualche anno maggiore della mia, si veda il credito dello Stato assicurato sul 4 per cento. Non mi pare proprio un desiderio eccessivo codesto; ed io spero che lo vedremo anche assicurato su basi migliori, se gli avvenimenti della politica generale ce lo consentiranno.

Dirò di più. La ragione per cui si emise il titolo speciale, è cessata. Quando, nel 1879, si fece

questa discussione, l'onorevole ministro riconobbe che era preferibile emettere rendita, anzi che titolo speciale; e lo riconobbe, in seguito ad osservazioni fatte da un uomo molto competente in questa materia, dall'onorevole Allievi, quando era membro di questa Camera. Mentre l'onorevole ministro faceva questa dichiarazione, prese a parlare un altro membro ed illustre di questa Camera, l'onorevole Sella, il quale disse:

“ Per lo Stato, il ministro delle finanze ha affermato cosa gravissima, e che nessuno, io credo, può contestare. Per lo Stato, considerata la operazione finanziaria in sé, vi ha maggiore tornaconto nell'emettere rendita consolidata anzichè titoli speciali. „

La sola ragione per cui nel 1879 si preferirono titoli speciali, che poi furono abbandonati, fu perchè si aveva in vista una specie di operazione in comune fra lo Stato, le provincie e i comuni per le costruzioni ferroviarie.

Tale ragione fu esposta lucidamente, come di solito, dall'onorevole Grimaldi, che era il relatore sulla legge.

Ma ora io credo che l'onorevole ministro delle finanze potrebbe riprendere in esame l'intera materia, e vedere come si possa, nelle condizioni presenti del mercato monetario, provvedere meglio all'avvenire del credito italiano.

Ancora un'osservazione ed avrò finito.

L'onorevole ministro delle finanze fa molto assegnamento su questo titolo, in quanto che è ammortizzabile. Ciò a mio avviso, non toglie che si possa scegliere un tipo da emettersi vicino al pari.

Ma, da parte mia, dichiaro che ho poca speranza che, nelle condizioni della nostra finanza, si possa procedere a veri e serii ammortamenti del debito pubblico. Noi rimandando sempre tali questioni dall'oggi al domani, emettiamo oggi con la speranza di ammortizzare domani, e quando giunge il momento dell'ammortamento, che cosa facciamo? Domandiamo di convertire i debiti ammortizzabili in debiti perpetui, e facciamo quindi nuovi debiti, per ammortizzare gli antichi. Così dovremo forse fare tra breve tempo per ammortizzare le obbligazioni ecclesiastiche, perchè è probabile che ci troveremo nell'impossibilità di ammortizzarle con entrate effettive.

La vera teoria dei debiti pubblici degli Stati moderni è stata esposta in alcune discussioni che ebbero luogo in questa Camera allorchando l'onorevole ministro delle finanze ripudiava, con molta sodisfazione dell'opinione pubblica, un progetto di conversione del consolidato italiano

sul 3 per 100, basato sopra un giuoco di borsa, dal quale io credo che i Governi devono tenersi assolutamente lontani.

In allora, non solo l'onorevole ministro delle finanze, ma specialmente l'onorevole Luzzatti in questa Camera, e fuori di essa con una dotta pubblicazione, ponevano a mio avviso la base fondamentale di un buon sistema di debito pubblico. Essi distinguevano tre periodi diversi. Devesi in primo diminuire quanto più è possibile le emissioni fino al punto da non farne più; provvedere quindi per via di conversione; e per ultimo ammortizzare. Ma quando fin d'ora parliamo di ammortamento, mi pare che creiamo delle illusioni, a cui non possiamo far corrispondere i fatti.

C'è anche un'altra piccola considerazione: io ritengo che l'onorevole ministro abbia posto tutto l'impegno (non è neppur possibile dubitarne) nell'ottenere le migliori condizioni possibili per queste obbligazioni ferroviarie; ma crederei proprio di non dir cosa esagerata, se, tenendo conto delle dichiarazioni e delle previsioni antecedenti dell'onorevole ministro delle finanze, dicessi che neppur egli deve esserne molto soddisfatto.

Ora, evidentemente, siccome l'abilità e l'impegno dell'onorevole ministro delle finanze in questa questione sono fuori di contestazione, non ci sono che due soluzioni: o il nostro credito è diminuito, tanto che un titolo che speravamo di emettere a 65 siamo ridotti ad emetterlo a 57: oppure il titolo è in sé, tecnicamente, sbagliato. Io credo che concorra un po' l'una e un po' l'altra ragione.

Non se l'abbia a male l'onorevole ministro delle finanze, perchè sono semplici osservazioni che io gli faccio, sempre con la benevolenza che ho verso di lui, e colla persuasione che si tratta di materie molto difficili.

Ma è evidente che, in questi ultimi mesi, noi abbiamo veduti quasi tutti i titoli di debito pubblico di second'ordine, fra i quali dobbiamo con rammarico annoverare anche il nostro, avere un notevole rialzo, rialzo certamente maggiore di quello che hanno avuto i titoli di debito pubblico italiano. È una osservazione che è stata fatta anche dalla stampa inglese, dall'*Economist* dal *Bankers' Magazine*.

Quando venne la conversione del consolidato inglese, naturalmente i possessori di questi titoli, che si vedevano ridotto l'interesse dal 3 al 2.75 per cento, hanno comperato affrettatamente tutti quei titoli di debito pubblico che danno un interesse superiore al 3 e mezzo o al 4 per cento; eppure

non hanno comperato l'italiano, o, per lo meno, l'hanno lasciato in una relativa negligenza, tantochè, anche negli ultimi tempi, abbiamo avuto molto aiuto dalle piazze germaniche, ma ne abbiamo avuto pochissimo dalle piazze inglesi.

È un fatto che anche l'onorevole ministro ha notato ultimamente.

Dunque questo significa già qualcosa: il credito pubblico italiano non gode più tutta quella fiducia all'estero che aveva prima.

Ma c'è un altro fatto; ed è che io credo che il titolo ferroviario considerato in sé sia tecnicamente, non vorrei dire un titolo sbagliato, ma un titolo non perfetto. Esso ha l'inconveniente di essere al 2.54 per cento: credo che questa misura dell'interesse sia la più bassa che si trovi in Europa, perchè anche le Società francesi danno il 3 per cento netto, ma non il 2.54 per cento come abbiamo noi altri.

Ma poi, all'infuori delle Compagnie francesi, l'onorevole ministro delle finanze non trova molti titoli di obbligazioni, anche ferroviarie, al disotto della pari.

In Svizzera (ne ho qui un elenco) li trovo in maggior parte al 4 per cento, al 4 e mezzo e quasi tutte alla pari.

Così le obbligazioni ferroviarie inglesi sono intorno al 4 per cento, ma sono alla pari: quelle delle Società americane vanno dal 4 al 6 per cento, secondo la solidità delle diverse Compagnie ma sono per la maggior parte alla pari.

In secondo luogo alla tassa di ricchezza mobile abbiamo aggiunto una tassa di circolazione che è quella che ci ha chiuso il mercato francese.

Ora io non credo che sia stato un vantaggio per noi avere il nostro più grande mercato monetario chiuso ad un titolo che ha bisogno di farsi una clientela internazionale: e questa può essere stata una delle ragioni per cui quel titolo non ha trovato nei mercati esteri quel favore che il ministro delle finanze se ne riprometteva.

Per me ho sempre ritenuto, e me ne convinsi per le osservazioni degli ultimi anni, che convenga ad un popolo emettere quanto più è possibile vicino alla pari ed al netto d'interesse perchè ogni volta che voi emettete ad interesse lordo, diminuite la fiducia che il paese e l'estero ha in quel titolo e non date nessun vantaggio allo Stato, perchè il compratore, al momento dell'emissione, ragguaglia il corso dell'emissione stessa al saggio dell'interesse.

Ma senz'allargare la discussione, pregherei l'onorevole ministro delle finanze di riprendere in

esame questa materia e di presentare anche quelle informazioni che non ci sono state date; per esempio, uno studio comparativo dei prezzi d'emissione in rapporto al consolidato, dal quale si potesse vedere se non sia giunto il momento in cui tutta questa materia del debito pubblico italiano debba essere ripresa in esame; se non sia giunto il momento di venire ad un assetto generale, del debito pubblico italiano allo scopo di prepararci a quelle eventualità così giustamente desiderate dall'onorevole Rubini, a quelle eventualità che ci permettano di tentare un titolo che serva come di saggio per la conversione del consolidato. Imperocchè, quando avremo saggiato il mercato su questo punto, quando ci saremo avvicinati a questa meta, avremo compiuto il secondo grande atto della nostra redenzione economica.

Il primo è l'abolizione del corso forzoso che spero il Governo verrà consolidare durante questo periodo di calma; il secondo, un tentativo, un avviamento alla conversione del nostro consolidato che dia ai tribolati contribuenti italiani quel sollievo che per ora non possono aspettarsi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Ferraris richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di far rientrare la circolazione delle nostre Banche nei limiti imposti dalla legge.

Ora io concordo pienamente nelle considerazioni svolte dall'onorevole Ferraris, e credo che bisognerebbe essere interamente digiuni di qualunque conoscenza di materie economiche per non associarsi a quelle considerazioni.

Però io ho sentito il bisogno di richiamare l'attenzione del Governo sulla questione di opportunità, sembrandomi questo il momento in cui, e per ragioni peculiari di quest'annata e per ragioni generali, i bisogni del credito in Italia si fanno maggiormente sentire. Noi siamo alla vigilia dei grandi raccolti italiani, ma ancora nessuno di essi è realizzato; ma siamo pure all'indomani di un avvenimento economico che ha mutate sostanzialmente le condizioni della nostra vita economica ed i cui effetti non possono a meno di farsi sentire in tutto il movimento degli affari del paese.

Dunque io credo che, se in questo momento, ed in queste condizioni l'onorevole ministro delle finanze non sarà troppo rigido nel richiamare le Banche all'osservanza dei limiti che sono stati imposti da una legge che è stata fatta in condizioni

molto diverse di sviluppo economico, egli non sarà da biasimare.

Richiamando quindi il Governo ad accogliere le considerazioni dell'onorevole Ferraris, io lo prego di temperarle col criterio dell'opportunità.

Dopo tutto son cento milioni all'incirca di cui le Banche hanno sorpassato il limite imposto alla circolazione; e non credo che questo fatto sia tale da alterare il credito dello Stato.

Se il Governo entrerà nella seconda via accennata dall'onorevole Ferraris; se diminuirà, cioè, le anticipazioni, certo considerevoli, e a mio modo di vedere forse troppo considerevoli, che il Tesoro nazionale chiede alle Banche, io sarò pienamente d'accordo col Governo e coll'onorevole Ferraris. Ma fino a quando queste anticipazioni raggiungono limiti tali da diminuire notevolmente la somma di circolazione fiduciaria che le Banche mettono a disposizione degli affari e del credito, non mi sembra si possa chiedere al Governo che imponga alle Banche di rientrare violentemente, quasi direi, nei limiti imposti dalla legge del 1874.

Forse parrà strano che io, appartenente a quella tale scuola della finanza rigida, mi sia risoluto a fare una simile dichiarazione.

Ma, nonostante la meraviglia che possono destare le mie parole, persisto nel concetto che ho espresso.

Soggiungo che se mi sono deciso a sostenerlo, egli è perchè sono pienamente convinto che la pressione fatta dal Governo sullo scorcio dell'anno passato, e nel principio dell'anno corrente, alle varie Banche italiane perchè rientrassero rapidamente, violentemente nei limiti della circolazione imposta dalla legge, se era perfettamente giustificata da ragioni di buona finanza e di buona economia, era forse meno giustificata da considerazioni di opportunità.

Io credo che l'ufficio del Governo in tali questioni, non sia solamente quello di vedere uno dei lati della questione stessa; ma bensì di temperare fra loro i vari interessi, per modo da trovare quel giusto equilibrio fra la prudenza amministrativa, e le necessità del credito e degli affari del paese. E io spero che il Governo potrà trovare questo giusto mezzo della vertenza.

Quanto alle dichiarazioni del direttore della Banca nazionale, che l'onorevole Ferraris ha ricordate per trovare in esse un argomento a conforto della sua tesi, io osservo che, pur non volendo mettere in dubbio la competenza e l'autorità della persona che profferiva questa dichiarazione, non parmi opportuno di considerare

come vangelo parole dette da persona certo competentissima, ma che è rivestita di una responsabilità, e a cui sono affidati interessi i quali possono non essere pienamente concordi con quelli dei quali noi qui stiamo discutendo.

Io non aggiungo altro perchè credo di aver detto abbastanza per spiegare il mio concetto. E ripeto che mi sono deciso a parlare, perchè mi è parso necessario che una voce in quest'Aula si alzasse, al fine di mitigare, in quanto si può, le giuste, giustissime preoccupazioni dell'onorevole Ferraris e di altri colleghi, e di richiamare l'attenzione del Governo sopra interessi i quali, per essere più piccoli e più modesti, non sono meno legittimi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io dovrei parlare molto lungamente per rispondere alle savie e cortesi osservazioni degli onorevoli Rubini, Ferraris e Prinetti. La Camera però mi concederà di essere assai breve, imperocchè trattasi di un argomento delicatissimo, per molte ed evidenti ragioni; tanto più perchè mi propongo di presentare alla Camera una relazione speciale intorno alle emissioni che sono state fatte del titolo ferroviario; delle condizioni dei mercati in cui sono state fatte; delle ragioni e delle condizioni più o meno favorevoli che è stato possibile ottenere; delle contrarietà incontrate nel collocamento del titolo sia per le condizioni speciali dei mercati sui quali si è tentato il collocamento, sia per le ragioni speciali inerenti alla natura del titolo stesso.

Riservandomi, dunque, di presentare alla Camera questo importante documento, è naturale che io oggi non possa esprimere un'opinione concreta e definitiva.

La Camera rammenterà i criteri economici e finanziari per i quali fu preferito il titolo al saggio del tre per cento.

In primo luogo si era promesso di chiudere il Gran Libro del debito pubblico, e questa promessa era necessaria per la consolidazione dell'abolizione del corso forzoso.

In secondo luogo si voleva rendere chiaro e manifesto a tutti che il Governo italiano non avrebbe mai ricorso al credito, salvo che per la costruzione delle ferrovie; e quindi occorreva un titolo speciale la cui emissione non potesse giammai servire a provvedere ad altri bisogni della finanza.

Si voleva, oltre a ciò, e giustamente, un titolo ammortizzabile.

Volendosi stabilire, per le ragioni anzi dette, un titolo emesso dalle Società colla garanzia dello

Stato, non si poteva prescindere dal fatto, che il tipo dei titoli sociali ferroviari è stato sempre al saggio del tre per cento; il titolo sociale aveva già un battesimo antico nel mercato, ed una clientela speciale sua propria.

Sotto il punto di vista finanziario, l'emissione del titolo ferroviario sociale al tre per cento, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, non grava il bilancio dello Stato di un onere maggiore di quello da cui sarebbe gravato se si emettesse rendita consolidata.

Infatti il premio d'ammortamento è eliso dal capitale della tassa di circolazione, quasi in una misura eguale; e dall'altra parte; anche posto che il collocamento del titolo si faccia non con vantaggio, ma con ragguaglio preciso al prezzo del consolidato; questo titolo ha sempre il vantaggio innegabile di una grande elasticità, la quale può esser favorita dalle buone condizioni del mercato, e rende possibile una vera conversione dell'interesse dal 4,34 al 2 e 54 per cento; aspettativa certamente non effimera, che si aveva allorchè si preferì questo tipo.

Tali vantaggi del titolo al tre per cento, compensano abbastanza, il danno della impossibilità della conversione, cioè della riduzione ulteriore dell'interesse, che pure è la speranza dei popoli, e delle finanze degli Stati.

Ciò nonostante, io debbo riconoscere che tutto questo è in gran parte teorico, e che la pratica non corrisponde sempre alle legittime e logiche aspettative.

Perchè il presagio teorico possa avere la sua applicazione pratica e intera, sono necessarie condizioni talora difficili a verificarsi; la condizione di un favore grande nei mercati; di uno sviluppo sempre più progressivo del credito dello Stato; di una finanza solidissima; di un credito molto sicuro; e di mercati aperti in tutte le altre nazioni.

E occorrerebbe altresì che il progresso della economia nazionale, e il risparmio nel paese fossero tali da assorbire se non tutta, almeno la massima parte della emissione e restringere il collocamento nei mercati esteri.

Ora, signori, l'esperimento nostro fu fatto in condizioni assai tristi; in mezzo a crisi continue; crisi di politica generale, crisi speciali, crisi monetarie, crisi economiche, crisi bancarie. Per modo che è veramente meraviglioso, permettetemi la parola, che si siano potuti collocare questi titoli, ad un saggio abbastanza alto, nonostante le condizioni cattive dei mercati, e le cattive con-

dizioni economiche, nelle quali il collocamento dovette farsi.

Dunque, teoricamente, non fu sbagliato il concetto di questo titolo, ma praticamente non abbiamo ottenuti i risultati non buoni, ma ottimi, che ne aspettavamo, e non credo sia facile lo sperare di ottenerli, in breve spazio di tempo.

Ecco quale è la mia schietta convinzione.

In questo stato di cose, è certo che la questione deve essere ristudiata, fino da due anni or sono, io mi affrettai a presentare alla Camera un disegno di legge per la creazione di un altro titolo speciale, al quattro e mezzo per cento, quel titolo appunto, che, secondo il mio intendimento avrebbe dovuto servire occasionalmente per convertire alcuni debiti redimibili, farsi strada nel mercato, e servire poi da un lato per raccogliere il capitale necessario per le strade ferrate, e dall'altro come tipo praticamente sperimentato per la conversione graduale del consolidato al cinque per cento.

Non mi sono affrettato a ripresentare questo disegno di legge poichè le condizioni economiche sono peggiorate, anzichè migliorate. E tutti intendono l'opportunità di aspettare che spunti un raggio di sole, che il mercato si migliori, che molte condizioni, adesso avverse, ci divengano favorevoli.

Detto questo, mi permetta la Camera che non aggiunga altre parole riservando ad altra occasione, e, dopo che la Camera avrà avuto le informazioni che giustamente desidera ed attende, una discussione adeguata all'importanza dell'argomento.

L'onorevole Ferraris avrebbe poi desiderato che la riduzione dell'interesse, consentita dal Ministero ed accettata dalla Commissione generale del bilancio, si fosse estesa a tutta la somma di 68,000,000, per lo *stock* della Regia, e non alla metà soltanto di quella somma.

Certamente tale sarebbe stato il desiderio del Governo e della Commissione del bilancio; ma vi si opponeva una grande difficoltà: cioè il pericolo di esaurire tutte le risorse disponibili del tesoro, per qualunque eventualità; lochè non sarebbe stato prudente. Quindi è che abbiamo dovuto limitare la conversione del prestito in anticipazioni statutarie alla metà della somma, e non estenderla alla somma intera, poichè altrimenti il tesoro si sarebbe privato di qualunque disponibilità sul cespite delle anticipazioni statutarie delle Banche. Convengo però pienamente coll'onorevole Ferraris e coll'onorevole Prinetti, che non è questo uno stato definitivo di cose, e non lo può essere.

Il debito deve essere pagato, e bisogna che quella parte di circolazione che è impegnata in queste anticipazioni fatte al tesoro sia ridonata ai bisogni del commercio e all'industria del paese.

A questo intento provvede appunto la convenzione colle Banche di emissione, che è stata presentata al Parlamento insieme al disegno di legge relativo agli Istituti di emissione, perchè ho avuto sempre anch'io lo stesso concetto degli onorevoli Ferraris e Prinetti, e l'ho già tradotto in proposta formale davanti al Parlamento.

L'onorevole Ferraris ha finalmente eccitato il Governo a far cessare la circolazione illegale delle Banche, la quale era di circa sessantanove milioni nell'aprile scorso, e adesso è risalita forse a cento. Egli ha pienamente ragione, ed io gli dichiaro che per parte mia e per parte del Ministero di agricoltura e commercio, si farà ogni opera perchè le Banche rientrano nei limiti legali della circolazione; ma non immediatamente, nè forzatamente, perchè bisogna pur aver riguardo a quelle considerazioni di opportunità e di prudenza, alle quali mi pare che con molta saviezza accennasse l'onorevole Prinetti. Al momento attuale, alla vigilia di raccolti importanti e specialmente del raccolto serico, sarebbe assai grave una diminuzione della circolazione delle Banche di emissione.

E non entro in particolari più minuti sopra questo argomento, perchè mi parrebbe pericoloso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** A me non duole di avere, colle mie brevi parole, sollevato questa questione, così importante, del tipo dei titoli da emettere per le costruzioni ferroviarie, poichè ha dato occasione ad altro oratore, di me assai più competente, di pronunciarsi in materia nel medesimo senso a cui io accennava, ed all'onorevole ministro delle finanze di prometterci su tale argomento, oltrechè un'ampia e completa relazione, una discussione esauriente che potrà aver luogo più tardi. Debbo però con mio dispiacere dichiarare che le ragioni addotte dal ministro delle finanze per spiegare la preferenza ch'egli dà a questo titolo tre per cento non mi hanno completamente persuaso.

Già l'onorevole Maggiorino Ferraris fece notare come questo titolo sia trovabile soltanto in Francia dove l'interesse è assai più mite di qui; e d'altronde colà quel titolo è netto dalla ricchezza mobile mentre da noi ne è colpito in gravissima misura.

Ciò porta che il nostro tre per cento costituisce quasi un'eccezione sul mercato monetario, ecce-

zione che scontiamo col dovere collocarlo ad un tasso bassissimo che pure può ritenersi una eccezione nella finanza degli Stati moderni.

Contro agli appunti che io credetti di fare, l'onorevole ministro delle finanze sostiene che si abbiano compensi equipollenti, inquantochè l'obbligazione tre per cento presenta un'elasticità tale da renderlo molto richiesto nel mercato e da assicurarle per l'avvenire una fedele clientela.

Ma questo titolo di merito delle obbligazioni al tre per cento non ha nulla da fare coll'interesse diretto dello Stato. Avrà che fare indirettamente per il fatto che il titolo troverà a suo tempo un facile collocamento per il largo margine che offre con la ammortizzazione tutto a profitto di coloro che ne saranno i detentori.

Ma intanto si perde quel vantaggio che si sarebbe potuto ottenere con successive conversioni eseguite a tempo debito e appena il miglioramento economico le avesse rese effettuabili, qualora il titolo stesso fosse stato emesso ad interesse più elevato.

Il ministro delle finanze disse anche che conveniva fare un titolo speciale delle ferrovie, perchè così si mostrava in certo modo evidente il nostro fermo proposito di non più aprire il gran libro del debito pubblico.

A questo proposito io debbo osservare che da quanto si è discusso nei passati giorni qui nella Camera, si è rilevato che per le ferrovie fu emessa anche della rendita, e che il Gran Libro del debito pubblico per questo oggetto ha potuto continuare ad essere riaperto, nonostante che si fosse data la preferenza al titolo speciale.

La vera ragione, secondo me, che ha tratto tutti noi a preferire il titolo tre per cento è questa: che è il titolo il quale per gli anni presenti e per i prossimi avvenire grava meno le finanze; cioè rimanda ad altra epoca, che noi speriamo migliore per le nostre finanze, quei maggiori pesi che oggi non risente, perchè l'ammortamento non seguirà in via effettiva che in un periodo medio di 50 o 60 anni; e quindi noi possiamo respirare un poco più liberamente e compiere queste opere ferroviarie, senza troppo risentire ora tutto il carico a cui esse danno luogo.

Ma, secondo il mio modo di vedere, questa finanza, la quale consiste nello sgravare il presente di qualche cosa per aggravare di un di più l'avvenire, non è la finanza che io preferirei; ed in proposito, dunque, devo mantenere integralmente le mie osservazioni ed il mio giudizio.

L'onorevole ministro delle finanze, per giustificare in ultimo come questo titolo non abbia

trovato nelle ultime emissioni tanto gradimento, disse che fu emesso in tempo di crisi imperver-sante.

Ma realmente, come già feci osservare alla Camera, è appunto in questi momenti di crisi che gli altri governi hanno potuto compiere conversioni le quali hanno alleggerito un poco le loro finanze.

Quindi questa ragione, se è vera, è da attribuirsi unicamente al nostro mercato speciale e non al mercato generale; e, secondo il mio modo di vedere, non fa che confermare quell'apprensione, quel giudizio meno ottimo che da molte parti della Camera si è fatto sullo stato delle nostre finanze, sebbene da altre parti non sia ammesso senza contrasto.

Ma io non voglio più tediare la Camera con queste dichiarazioni che sono generiche.

La ringrazio per l'attenzione prestata alle mie poche parole, e ringrazio pure l'onorevole ministro per quanto egli ha promesso circa alla presentazione di una completa relazione sulla materia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

**Cadolini, relatore.** L'onorevole ministro ha fatto dichiarazioni molto importanti con l'impegnarsi a presentare alla Camera una relazione intorno agli effetti e ai risultati ottenuti con l'emissione delle obbligazioni ferroviarie, e a completare queste notizie con uno studio il quale potrebbe anche indurlo a modificare il sistema di emissione dei titoli con cui si debbono procurare i fondi necessari alle costruzioni ferroviarie.

Pare dunque che il ministro non escluda il caso che ad un titolo tre per cento possa essere, più tardi, sostituito un titolo di altra natura.

Ora, mentre io non credo mio obbligo di entrare nella questione di merito, e anzi credo, come relatore, di dovermi astenere dal fare qualunque dichiarazione di questo genere, credo altresì opportuno di far notare all'onorevole ministro che se dovesse adottarsi un altro sistema, converrebbe adottarlo al più presto possibile; imperocchè, se noi lasciamo trascorrere il tempo nel quale si fanno le maggiori e più copiose emissioni senza aver preso quel provvedimento che si possa credere utile nell'interesse dello Stato, i benefici di simile riforma non potrebbero essere raccolti che in scarsa misura.

Io perciò, mentre prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, mi permetto di esortarlo caldamente a volere affrettare la presentazione alla Camera di queste notizie e di questi

suoi studi, i quali potrebbero essere occasione molto opportuna ad introdurre una riforma probabilmente assai utile allo Stato, specialmente per ciò che ha tratto agli impegni relativi alle ammortizzazioni; impegni che sono già gravosi per lo Stato, allorchè si emettono titoli dai quali si ricava soltanto circa il 60 per cento del capitale che più tardi bisogna ammortizzare.

Fatte queste osservazioni, io spero che l'onorevole ministro vorrà affrettare la presentazione dei documenti, che egli si propone di comunicare alla Camera.

**Presidente.** L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

**Ferraris.** Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha avuto la cortesia di farmi, e soprattutto delle sue promesse.

Mi unisco al relatore, onorevole Cadolini, nel desiderio che egli, al più presto possibile, presenti alla Camera i documenti ed i disegni di legge dei quali ha preso impegno, in modo che sia possibile di discutere a fondo la intera questione.

**Cadolini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Ferraris.** Mi riservo quindi ogni opinione su questo punto, constatando soltanto come in buona parte si siano avverati i dubbi che avevo circa la bontà del titolo tre per cento: poichè lo stesso onorevole ministro, con una schiettezza ed una sincerità di cui gli do piena lode, ha dichiarato che questo titolo non aveva corrisposto alle aspettative sue e del Parlamento. Mi permetto ancora una sola parola, per quanto concerne la operazione dello *stock* con la Regia dei tabacchi. In questa Camera, non solo io, ma altri, abbiamo espresso il desiderio di veder sistemata la circolazione, e ricondotte le Banche nei limiti legali.

L'onorevole ministro ne ha preso impegno, e con molta energia, ha resistito a teorie espansioniste che sarebbero state contrarie al credito del paese. Ma nessuno di noi ha mai disconosciuto che la esecuzione di questi propositi doveva produrre delle sofferenze, e che nel tradurre in atto le decisioni del Governo e del Parlamento, conveniva procedere con le massime cautele. Quindi io, in questa parte, mi associo, proprio di cuore, all'onorevole Prinetti; anzi lo ringrazio di avere inteso rettamente i miei intendimenti. Noi dobbiamo, da una parte, eseguire una legge dolorosa, ma inevitabile; dall'altra, abbiamo lo Stato che deve 68 o 70 milioni alle Banche, e che, in certi periodi dell'anno, anche di questo anno, ne ha dovuti 80, 85 e anche 90. Ora, per quale ragione lo Stato non farebbe una operazione all'infuori delle Banche, allo scopo di venire, in questi momenti

difficili del credito, in aiuto alle Banche ed al paese?

L'onorevole Magliani ci dice: ma il nuovo progetto sulle Banche di emissione provvede a questo! Ed è vero; ma provvede nel termine di trenta anni!

Probabilmente, fra trent'anni, e speriamo anche in minor tempo, le condizioni del paese e del mercato saranno completamente cambiate. Ma il mio concetto, sul quale insisto unicamente nel senso che l'onorevole ministro voglia avere la cortesia di esaminarlo, è questo: se, nel termine del corrente anno, non si possa, con una operazione speciale, rimborsare le Banche dello *stock* della Regia dei tabacchi, per modo che il commercio e l'economia nazionale ottengano per questa parte, un sollievo di parecchie decine di milioni che le Banche dovranno principalmente tenere a disposizione del paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** Io desidero solamente dichiarare che la Giunta generale del bilancio si riserva di occuparsi della questione della circolazione allorchè si discuterà il bilancio dell'entrata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Sono lieto, innanzi tutto, delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, e mi compiaccio di avergli dato occasione a schiarire il suo concetto in modo che credo incontrerà l'approvazione di molti, e forse di tutti in quest'aula.

Io credo che il problema a cui ha alluso l'onorevole Ferraris debba essere risolto conformemente alle dottrine d'una finanza sana e sicura; ma credo altresì che non si possa disconoscere che questo problema ha un carattere assai grave.

Prendo quindi atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze; e se mai la questione sarà risolta in occasione del bilancio dell'entrata, anche allora mi permetterò di spendere la mia modesta parola, in suffragio della mia tesi.

**Presidente.** L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare.

**Fortis.** Esaurite le questioni di maggior momento, io mi faccio lecito di richiamare l'attenzione del ministro sopra una questione che si può chiamare di giustizia. E la giustizia non è poca cosa, o almeno non dovrebbe essere poca cosa nella buona amministrazione.

Ecco la questione: con la legge del 7 luglio 1876, sul miglioramento della condizione degli impiegati

dello Stato, si fece agli impiegati residenti in Roma, per ragioni plausibili, una condizione speciale.

L'articolo 7 di questa legge che determina questa condizione è così concepito :

“ Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1877, assegnata una indennità di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle lire 800 alle 5,000, e del 7 e mezzo per cento oltre le 5,000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

“ Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, è assegnata l'indennità di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammogliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole, e agli scapoli con genitori, se viventi con essi. ”

È chiaro che la legge volle prendere due misure a riguardo di questi impiegati; ossia volle assegnar loro sotto doppia forma un determinato compenso: sotto forma d'indennità di residenza e di alloggio, e sotto forma di aumento percentuale dello stipendio.

L'articolo non fa alcuna distinzione, riferendosi in genere agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, residenti in Roma.

Ora che cosa è avvenuto?

È avvenuto che da questo beneficio del 10 per cento di aumento sullo stipendio sono stati esclusi sin qui gli inservienti e gli uscieri; proprio quella classe d'impiegati che è più delle altre bisognosa.

Io ho cercato inutilmente le ragioni di questa esclusione che a me sembra improvvida ed ingiusta, mentre la stessa ragione milita per i piccoli stipendi, come per i grandi; anzi più fortemente per i piccoli.

Sento dire che vi sono delle interpretazioni della legge, date dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura erariale, sulle quali si fonda la odiosa esclusione.

Io, in verità, sarei curioso di sapere quali sono i criteri che informano quei pareri, dei quali non ho potuto avere conoscenza.

A me pare che una interpretazione razionale della legge non consenta la esclusione.

A me pare che se, nel capoverso dell'articolo citato, si fa menzione speciale degli uscieri ed inservienti, per determinare un' indennità d'allog-

gio inferiore a quella stabilita per gli altri impiegati, non sia questa una buona ragione per ritenere, che, a pro di essi, non volesse decretarsi l'aumento del 10 per cento sullo stipendio.

Non resterebbe dunque che fare un'ipotesi, quella cioè, che gli uscieri e gl'inservienti non debbano essere considerati come impiegati di ruolo; imperocchè l'articolo 7 dice: “ ... impiegati civili di ruolo delle amministrazioni, ” ecc. *Ruolo* significa, evidentemente, pianta stabile, pianta organica; non credo che possa avere altro significato.

Ora, chi non sa che gli uscieri e gl'inservienti sono impiegati stabili come tutti gli altri e che, per conseguenza, debbono essere considerati come impiegati di ruolo?

Del resto, lo spirito della legge e quel principio di giustizia che si presume sempre nell'opera del legislatore, stanno a confermare siffatta intelligenza.

Che se la legge non potesse così intendersi, essa dovrebbe essere riformata; l'omissione dovrebbe essere riparata. Perchè, infatti, dovrebbero essere eccettuati dal beneficio proprio gli impiegati più meschini, proprio quelli che ne hanno maggior bisogno?

Alla coscienza di ognuno ripugna una siffatta disparità di trattamento che costituirebbe un privilegio inaudito a favore dei più agiati, a danno dei più miseri.

Ora, sopra entrambi i casi, o che l'interpretazione della legge sia quella che ho accennata, o che la legge sia manchevole, io invoco l'attenzione del Governo ed anche della Commissione generale del bilancio, che bramerei fosse interpellata in proposito. E se un provvedimento immediato non è possibile, almeno si lasci sperare che, in qualche modo, si riparerà all'inconveniente.

Si tratta, voi ne dovete essere convinti, di una vera enormità, che da troppo tempo dura; si tratta di rendere giustizia ad una classe benemerita di impiegati che non deve essere nè umiliata, nè negletta.

Questi poveri impiegati che, a mio modo di vedere, avrebbero avuto ragione di ricorrere ai tribunali, trattandosi di una questione di *mio* e di *tuo*, hanno sempre taciuto, aspettando pazientemente dall'Amministrazione un provvedimento di giustizia.

Anche di ciò va tenuto conto ed io nutro ferma fiducia che le loro legittime speranze saranno finalmente appagate.

E poichè mi trovo a parlare, accennerò, pur dubitando di farlo in opportuna sede, accennerò

dico, ad un'altra questione di umanità, quella degli *straordinari* dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Già ne parlai un'altra volta, tempo fa, e ne parlò anche l'amico mio Majocchi.

Avemmo promesse dal Governo e dalla Commissione del bilancio: anzi il Governo aveva in quel tempo presentato un disegno di legge così concepito:

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a fare i provvedimenti necessari a collocare in organico gli scrivani straordinari del Ministero delle finanze e del tesoro riconosciuti idonei per l'impiego di ufficiale d'ordine secondo il risultato degli esami del 1884.

“ A tale effetto potrà essere variato l'organico della carriera d'ordine, compensando l'aumento di spesa con economie corrispondenti sulla spesa del personale. ”

Di questo disegno di legge non si sa quello che sia avvenuto. Siede ancora al banco dei ministri l'onorevole Magliani che lo presentava, ed io non posso credere che siano mutate le disposizioni dell'animo suo, naturalmente disposte all'equità ed alla umanità. Io ho voluto ricordargli la cosa e pregarlo di togliere di mezzo la dolorosa questione che, del resto, non ha più la importanza di prima dal punto di vista della spesa; avendo le promozioni e le morti ristretto d'assai il numero degli straordinari dei quali parlo.

I pochi che rimangono meritano davvero che si prenda, a loro riguardo, il sospirato provvedimento che deve assicurare il loro avvenire e quello delle loro famiglie.

Intorno alle due questioni da me accennate, aspetto dall'onorevole ministro ed anche dalla Commissione del bilancio, che non può disinteressarsene, qualche dichiarazione rassicurante.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Sulla prima domanda che l'onorevole Fortis mi ha rivolto e che concerne il decimo a cui avrebbero diritto gli uscieri ed inservienti delle pubbliche amministrazioni centrali, io debbo dire alla Camera che, appena l'onorevole Fortis ne parlò la prima volta...

**Fortis.** Di questo parlai privatamente con Lei, ma non mai alla Camera.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi pare, onorevole Fortis, che altra volta, Ella aveva richiamato l'attenzione della Camera su questa questione; ad ogni modo, è certo che l'onorevole

Fortis se ne è interessato, e che io ho preso impegno di occuparmene, e infatti me ne sono occupato.

Siccome la legge citata dall'onorevole Fortis si prestava a dubbia interpretazione, volli consultare in proposito l'Avvocatura erariale ed il Consiglio di Stato, e l'una e l'altro diedero parere contrario alla domanda degli uscieri ed inservienti. Non soddisfatto però il Ministero dei motivi che vennero adottati per respingere la domanda, sottopose la domanda stessa a novello studio, e non è molto tempo che ho di nuovo rimandato le carte relative con una nuova relazione al Consiglio di Stato. Se il parere definitivo, che sarà emesso da quel Corpo, sarà ancora contrario alla domanda della quale ha parlato l'onorevole Fortis, non avrò difficoltà di pregare la Commissione generale del bilancio di studiare la questione, d'accordo col Ministero, per vedere se motivi di equità consiglino un'interpretazione più benigna della legge a favore di questi oscuri servitori dello Stato, che pure hanno diritto ad un equo e benigno trattamento.

Spero che l'onorevole Fortis sarà soddisfatto di questa mia dichiarazione.

Quanto agli scrivani straordinari, ieri se ne è parlato lungamente in quest'Aula. Certo io sono dolente che il disegno di legge da me presentato non abbia potuto aver favorevole risultato presso la Commissione generale del bilancio.

Oggi, essendo passato del tempo, la questione è meno importante e meno urgente, imperocché il numero degli scrivani straordinari è già molto diminuito; ed essendosi adottato il criterio di non coprire i posti vacanti, le economie che ne risulteranno saranno devolute, metà in aumento dei loro stipendi, e metà a favore dello Stato.

Ad ogni modo, altri provvedimenti saranno escogitati per accelerare il collocamento in pianta stabile degli scrivani straordinari che hanno molti anni di servizio e che più si segnarono negli esami di idoneità ai quali furono assoggettati, e prendo impegno di fare anche ogni opera affinché sia aumentata la misura del loro stipendio.

Ecco quanto posso dichiarare all'onorevole Fortis.

**Fortis.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fortis.** Io dissi già, quanto alla seconda questione, che riconoscevo non essere questo il momento più opportuno per sollevarla, e ringrazio tanto più l'onorevole ministro di avermi dato

ugualmente una risposta della quale mi dichiaro sufficientemente pago.

Ma, quanto alla prima questione, che doveva naturalmente essere trattata in questa sede, perchè riguarda tutti gli inservienti ed uscieri delle amministrazioni dello Stato residenti in Roma, parmi che, quando si volesse risolverla, non sarebbe mestieri di ricorrere al parere di corpi consulenti.

Riconoscete o no che milita, a favore di questa classe inferiore di servitori dello Stato, come voi li chiamate, la stessa ragione della legge?

La cosa è evidente!

Perchè dovrebbero essere indennizzati coloro i quali fruiscono di lauti stipendi, e non lo dovrebbero essere quelli i quali, pur risiedendo a Roma, godono di uno stipendio minimo? Chi non vede la ragion di giustizia che io invoco?

Ora delle due cose l'una: o la legge non comprende gli uscieri ed inservienti e vi ha un errore, se non si vuol dire un'ingiustizia, da correggere; o li comprende, e voi non potete esimervi dal dare applicazione alla legge.

È giusto che la Commissione del bilancio dica in proposito il suo parere. Io stesso lo provoco questo parere della Commissione del bilancio e spero mi sarà dato dal suo presidente. I termini della questione sono abbastanza chiari; non v'è nulla di dubbio; non v'è bisogno che il Consiglio di Stato o l'Avvocatura erariale illuminino la Camera.

Prego quindi la Commissione del bilancio di voler dire una parola, che sarà, non ne dubito, di valido incoraggiamento al ministro per adottare quei provvedimenti che si giudicheranno del caso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**Luzzatti.** (*Presidente della Commissione generale del bilancio*). La parola persuasiva, affettuosa dell'onorevole Fortis commuoverebbe anche l'animo mio, ma io non posso parlare, in nome della Commissione generale del bilancio, sopra un'argomento che essa non ha esaminato ancora, e che l'onorevole Fortis solleva ora per la prima volta in questa Camera.

Soltanto, a nome della Commissione generale del bilancio, posso promettere all'onorevole Fortis che se il ministro, dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato, non provvederà, essa inviterà il ministro, come egli stesso ne ha oggi fatta la proposta, ad inviare alla Commissione generale del bilancio i documenti relativi alla controversia, i quali saranno esaminati dalla Commissione,

d'accordo con l'onorevole Fortis che di questa Commissione fa parte, e ne è uno dei principali ornamenti.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni passeremo alla discussione degli articoli di questo disegno di legge:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Si dà lettura dello stato di previsione che fa parte integrante di questo articolo primo, con l'avvertenza che i capitoli, sui quali nessuno chieda di parlare, e sui quali non sarà fatta alcuna proposta, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 429,073,462.01.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 6,323,099.44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,274,618.12.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,143,000.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 111,000.

Capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Su questo capitolo 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Due parole, tanto per interrompere la prescrizione di una promessa, che l'onorevole ministro delle finanze ebbe la cortesia di farmi nella tornata del 9 febbraio 1887.

In quella tornata io mi permisi di ricordargli i crediti dei comuni di Oderzo e Conegliano, in provincia di Treviso; crediti dipendenti da requisizioni militari, fatte dall'Austria nel 1866, durante l'armistizio di Cormons, allorchè le truppe austriache si ritiravano dalle provincie venete. Questi crediti, già riconosciuti e liquidati, ascendono alla tenue somma, per Oderzo, di lire 22,000, per Conegliano, di lire 8,000.

Le somministrazioni relative furono fatte, non in tempo di guerra guerreggiata, ma, come ripeto, durante l'armistizio di Cormons e precisamente in quelle stesse giornate del luglio 1866, nelle quali consimili requisizioni furono fatte dall'Austria in altri comuni delle provincie venete, i quali hanno già ricevuto il pagamento del loro avere dall'erario dello Stato.

Cito, ad esempio, il comune di Pordenone.

L'onorevole ministro, anche in quella occasione accolse benignamente le mie raccomandazioni e disse che avrebbe studiato l'argomento sul quale aveva già richiesto il parere della Avvocatura generale erariale, aggiungendo che aveva sottoposto, od andava a sottoporre la questione al Consiglio di Stato; in seguito di che promisemi che avrebbe preso un provvedimento benevolo al riguardo.

Dopo tali dichiarazioni, non mi so spiegare perchè questa vertenza sia rimasta sospesa. Non so se le strettezze della finanza siano la causa della ritardata definizione dell'affare; ma se pongo mente alla esiguità della somma reclamata, non sarei inclinato a crederlo.

In ogni caso, prego l'onorevole ministro di voler prendere qualche favorevole disposizione rispetto a questa vertenza, la quale interessa due comuni che meritano uno speciale riguardo da parte del Governo, poichè le loro condizioni finanziarie sono tutt'altro che floride, e questo per un complesso di cause indipendenti affatto dalla loro volontà.

Nel 1886 l'invasione colerica li ha obbligati a sostenere ingenti spese; la pellagra infierisce in quelle località; l'emigrazione, specialmente nel distretto di Oderzo, è giunta a proporzioni veramente allarmanti; la peronospora ed altri infortuni rendono in quei paesi più acuti che altrove gli effetti della crisi agraria che attraversiamo.

La somma è tenue. Voglia quindi l'onorevole ministro prendere, per questi due comuni, quegli stessi provvedimenti che, in linea di giustizia e di equità, ha preso per altri comuni, i quali, versando in identiche condizioni, quanto al titolo del credito, furono già pagati delle loro somministrazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** A me rincresce di non poter dare informazioni precise all'onorevole Mel sulle cause del ritardo dell'indennità dovuta a questi comuni, imperocchè mi giunge improvvisa la sua raccomandazione. Posso però

assicurarlo che prenderò conto immediatamente dello stato in cui si trova la vertenza, e se qualche dubbio ancora rimane a risolvere, verrà immediatamente provveduto.

**Mel.** Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni si intenderà approvato il capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

*Debiti redimibili* — Capitolo 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 22,510,220. 83.

Capitolo 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 14,626,232. 63.

Capitolo 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 696,917. 20.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 28,238,769. 50.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo, lire 2,623,637. 93.

Onorevole ministro delle finanze, accetta questo stanziamento proposto dalla Commissione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Accetto questo e tutti gli altri stanziamenti concordati dalla Commissione d'accordo col Ministero.

**Presidente.** Capitolo 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 22,037,195.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,237,642. 25.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Vigoni.

**Vigoni.** Mi è parso opportuno richiamare l'attenzione del ministro e della Commissione del bilancio sul modo col quale sono compilati gli specchi o per dir meglio i conti delle casse per gli aumenti patrimoniali e per i fondi di riserva

che si riferiscono all'esercizio delle ferrovie. In questi prospetti sono cumulati gl'introiti annuali con gl'introiti che derivano dall'emissione delle obbligazioni e son versati alle casse del tesoro.

Secondo lo spirito dell'istituzione di queste casse mi pare che si dovrebbero tenere distinte quelle entrate, le quali si riferiscono alla quota parte di prodotto lordo, e che quindi sono destinati a formare il fondo per il pagamento degli interessi ed ammortamenti delle obbligazioni che si emettono, dal capitale ricavato dalle obbligazioni. Se noi non manteniamo distinte queste due cifre, finiremo per avere una confusione grandissima fra qualche anno, e nella quale nessuno più si potrà raccapezzare.

Si confonderanno le quote destinate all'ammortamento ed interessi, colle somme entrate per le spese. Mancherà quella garanzia che si richiedeva, appunto colla istituzione di questa cassa, di avere cioè un fondo sempre assicurato il quale provveda al disimpegno di queste maggiori spese le quali sono assolutamente necessarie ed inevitabili. Desidererei quindi (e ciò può farsi senza portare variazioni al bilancio di quest'anno il quale non porta altra cifra che quella di pagamento degl'interessi nel bilancio del tesoro, e nell'entrata della quota parte del prodotto lordo) che, per l'avvenire, gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici si mettessero d'accordo per combinare una più esatta e chiara compilazione di questi conti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** Mi pare che l'onorevole Vigoni, nel fare queste savissime osservazioni, non abbia tenuto conto del quadro che sta annesso alle note di variazioni presentate il 20 aprile 1888; ora da questo quadro riassuntivo, compilato in questa forma, non può dedursi che le contabilità non siano tenute secondo i principii giustissimi che l'onorevole Vigoni ha esposto. Anzi io sono certo che la contabilità è tenuta nei modi prescritti dalla legge; e spero che l'onorevole ministro non potrà a meno di confermare queste mie dichiarazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** A me pare che non si possa concepir dubbio che la contabilità debba tenere distinte le varie partite, altrimenti non corrisponderebbe al concetto e al disposto della legge. Il prospetto è un riassunto, ma non è la contabilità che serve di guida all'amministrazione.

Ad ogni buon fine farò verificare se la contabilità sia tenuta in regola, e nel caso ciò non fosse, d'accordo col collega dei lavori pubblici, si provvederà affinché qualunque scorrettezza di forma contabile venga ad essere eliminata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigoni.

**Vigoni.** Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione del bilancio delle notizie, degli schiarimenti e delle assicurazioni che mi hanno dati.

Ho fatto questa domanda perchè al bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici vanno uniti degli allegati, fra i quali sono appunto anche i consuntivi delle casse in discorso, che sono compilati nella forma e con gli stessi difetti che ho accennati. Nell'allegato unito alla nota di variazioni appunto..

**Magliani, ministro delle finanze.** È un prospetto riassuntivo, non è il conto.

**Vigoni.** Siano pur prospetti, come vuole, ma io credo necessario che anche nei prospetti sia mantenuta questa distinzione fondamentale, perchè altrimenti non ci potrà mai essere controllo. Noi avremo qui un nascondiglio di debiti, che potrà essere comodo di troppo nelle occasioni nelle quali si credesse di potere emettere obbligazioni di più di quanto potessero esser garantite dalle quote e dagli incrementi di prodotto lordo che vanno, sia ai fondi di riserva, sia alle casse degli aumenti patrimoniali, e si finirebbe col creare delle altre obbligazioni che si potranno pure chiamare eretiche, come chiamava l'onorevole Maurògonato quelle ultime obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.

Ad ogni modo, ho piena fiducia che, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze, questo inconveniente, per l'avvenire, non si verificherà più.

Ed ora mi si permetta di fare presente un'altro fatto all'onorevole ministro delle finanze, quantunque non si attenga precisamente a questo capitolo.

Secondo l'articolo 21 del contratto con la Società Mediterranea, e non mi ricordo secondo quale articolo del contratto con l'Adriatica e Sicula, è stabilito che le Società saranno addebitate del materiale rotabile e di esercizio, di prima dotazione, delle nuove linee; materiale, il quale viene, a termini dell'articolo 71 del capitolato, aumentato mediante l'emissione di obbligazioni. Io non ho trovato, in nessuna parte del bilancio, un cenno che si riferisca a questo obbligo delle Società. È una questione che riguarda i conti tra le Società di esercizio e lo Stato, e siccome so che vi sono ancora molte pendenze, probabil-

mente sarà, anche questa, tenuta sospesa con molte altre.

Ad ogni modo, richiamo sopra di esse, l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze e tesoro, perchè, siccome ora, in seguito ai contratti di esercizio, si verifica il fatto che parte delle somme, che riguardano le gestioni ferroviarie, figurano nel bilancio del Tesoro, parte invece figurano nel bilancio dei lavori pubblici, credo che interessi molto di chiarire quello che viene assegnato a ciascuna parte e che tutte le partite di debito e credito abbiano ad essere chiaramente poste in evidenza.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 15: Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, numero 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,237,642. 25.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento di Napoli (Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 824,750.

*Debiti variabili.* — Capitolo 17. Interessi di capitali diversi dovuti dallo Stato (*Spese fisse*), lire 374,382. 49.

Capitolo 18. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 300,000.

Capitolo 19. Interessi dei buoni del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 12,913,634. 87.

Capitolo 20. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 21. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (*Spesa obbligatoria*), lire 640,000.

Capitolo 22. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*) 10,105,000 lire.

Capitolo 23. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (*Spesa obbligatoria*), lire 28,000.

Capitolo 24. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto), lire 32,058,955. 12.

Capitolo 25. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea

e 16 di quello per la rete Adriatica (*Spesa obbligatoria*), lire 4,984,000.

Capitolo 26. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea, Adriatica e 69 per quello della rete Sicula (*Spesa obbligatoria*), 10,920,200 lire.

Capitolo 27. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolo della rete Mediterranea (*Spesa obbligatoria*), lire 127,096.

Capitolo 28. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (*Spesa obbligatoria*), lire 165,000.

Capitolo 29. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 142,000.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (*Spesa obbligatoria*), 1,024,000 lire.

*Annualità fisse.* — Capitolo 31. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,320,000.

Capitolo 32. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni, lire 25,000,000.

*Dotazioni.* — Capitolo 33. Dotazioni della Casa reale, lire 15,350,000.

*Spese per le Camere legislative.* — Capitolo 34. Spese pel Senato del Regno, lire 500,000.

Capitolo 35. Spese per la Camera dei deputati, lire 850,000.

Capitolo 36. Rimborso alle Società delle strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 800,000.

*Spese generali di amministrazione.* — *Ministero.* — Capitolo 37. Personale (*Spese fisse*), lire 2,869,349.18.

Capitolo 38. Spese d'ufficio, lire 122,100.

Capitolo 39. Manutenzione del palazzo delle finanze, lire 48,000.

Capitolo 40. Spese di servizio del palazzo delle finanze, lire 26,000.

*Presidenza del Consiglio dei ministri.* — Capi

tolo 41. Personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,160.

Capitolo 42. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 15,000.

*Corte dei conti.* — Capitolo 43. Personale (*Spese fisse*), lire 1,763,638.08.

Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Baccarini.

*Voci.* Non c'è.

**Finocchiaro-Aprile.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Finocchiaro-Aprile.** Su questo capitolo, che si riferisce al personale della Corte dei conti, debbo fare alcune osservazioni.

La Commissione generale del bilancio, nella sua relazione, si occupa della questione dell'organico, e dichiara le ragioni per le quali, nonostante la proposta fatta dal ministro delle finanze, deliberò di non ammettere le modificazioni proposte.

Queste ragioni non mi sembrano in nessun modo soddisfacenti.

Il personale della Corte dei conti aspetta da un pezzo la promessa riforma, che interessa quasi esclusivamente gli impiegati inferiori i quali, dopo aver prestati lunghi anni di lodevole servizio, non possono essere condannati a vivere di speranze insodisfatte. È questione di vera giustizia dopo quello che si è fatto per altre amministrazioni dello Stato. Interpreti di questo bisogno i capi della Corte hanno sentita la necessità d'insistere perchè fossero adottate alcune proposte dirette a correggere l'inconveniente.

Ma le ragionevoli premure, fatte in proposito, sono rimaste per parecchi anni inascoltate.

L'onorevole ministro delle finanze, però, convinto della necessità di provvedere, accogliendo le proposte della Corte, presentò alla Commissione del bilancio l'organico, col quale sono risolte alcune questioni, specialmente quella degli scrivani ai quali sarebbero riservati i nuovi posti di ufficiali d'ordine istituiti.

La proposta della Corte e del ministro è veramente equa e ragionevole, tanto più che, con essa, pur rimaneggiando il personale di carriera per diminuire il numero degli scrivani, non si aumenta lo stanziamento complessivo, che rimane nella stessa somma. Non vi è quindi il menomo aumento di spesa. Avrei compreso gli scrupoli della Giunta del bilancio se un aumento ci fosse stato; ma quando l'organico è regolato sulla stessa cifra, migliorando le condizioni del personale e per conseguenza anche quelle del servizio, non so veramente comprendere perchè si sia posto il veto

ad una proposta amministrativamente ottima e finanziariamente inappuntabile.

Leggo nella relazione le parole con le quali la presidenza della Corte accompagnò al ministro la proposta del nuovo organico; e mi sembrano degne, per la loro mitezza e per il sentimento nobile che le ispira, di essere segnalate alla Camera:

“ Importa assai, leggesi in questo rapporto, che la Commissione generale del bilancio e il Parlamento sappiano che, se la Corte, in vista delle attuali ristrettezze finanziarie, non insiste per avere maggiori assegni, onde migliorare la carriera degli impiegati da essa dipendenti, egli è perchè può ancora fare assegnamento su di un personale in gran parte distinto, e soprattutto animato dallo spirito del dovere, che ad esso impone l'alta missione affidata dalla Corte dei conti, ma che, quando si cerca, senza aumento di spesa, non già di pareggiare l'organico del personale di segreteria della Corte a quello delle altre amministrazioni dello Stato, come vorrebbe la legge, ma di renderne meno grandi le sproporzioni, si fa il meno possibile. ”

A me paiono davvero considerazioni degne di nota. Io son lieto di prender occasione da esse per ripetere, per mio conto, e per conto d'altri colleghi, il giudizio più benevolo pei funzionari della Corte, che meritano davvero di essere segnalati per la loro capacità e per il sentimento del dovere da cui sono animati. Ma, anche a parte questa considerazione, è evidente che il Governo e il Parlamento debbono considerare gl'impiegati dello Stato con criteri identici, e non escludere quelli di una amministrazione sola dai benefici accordati alle altre.

La Corte dei conti è certamente una delle amministrazioni meglio ordinate del regno. Ne è prova il fatto notevole che, mentre, in molte fra esse, specie in alcuni Ministeri, il numero degli straordinari è aumentato in ragione geometrica e costantemente, alla Corte dei conti sono invece gradatamente diminuiti.

Infatti, come si legge nella relazione dell'onorevole Cadolini:

gli scrivani al 1° novembre 1876 erano in numero di 103;

gli scrivani ancora in servizio al 1° luglio 1886 erano in numero di 26;

e quelli presentemente in servizio, 25, che sono quelli scelti e abilitati per esame alla nomina di ufficiale d'ordine di 3ª classe. Essi hanno in media da 14 a 24 anni di lodevole servizio.

Gli altri furono licenziati, ed alcuni già nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe.

Ora se l'organico presentato dal ministro delle finanze alla Giunta del bilancio, non aumentava, come ho accennato, la spesa; la Giunta, rimanendo fedele ai criteri suoi di non consentire nuove somme per gli organici, non aveva ragione di negare l'approvazione di questo organico. Approvandolo, sarebbe rimasta consentanea ai criteri che sono stati di guida alle sue deliberazioni e a quelle della Camera.

Io credo poi che, quando non vi è aumento di spesa, la distribuzione organica del personale deve essere considerata come un particolare attinente più all'ufficio del potere esecutivo che a quello del Parlamento. E nella specie il miglior giudice è la Corte istessa la quale, come è costituita, per l'alto suo ufficio di magistrato supremo nelle materie di sua competenza, offre le più larghe e complete garanzie, per provvedere al miglior ordinamento dei suoi uffici amministrativi e del personale ai medesimi assegnato.

L'onorevole relatore della Giunta del bilancio, per indicare il motivo del rigetto dell'organico proposto dal ministro delle finanze, nota che esso " pur non apportando aumento di spesa, importerebbe un maggior impegno per lo Stato, col l'aumentare il numero degli impiegati di carriera, e specialmente di grado superiore. „

Non mi pare sia ciò un motivo sufficiente per non accogliere le modestissime proposte fatte col l'organico. È sottile assai l'accenno al maggiore impegno per lo Stato; ma tanto sottile da scomparire di fronte all'argomento della identità della spesa. Eppoi si tratta di provvedere all'assetto del personale destinato al servizio di una cospicua magistratura, che, per le sue funzioni, ha tante attinenze col Governo e col Parlamento: ed è curioso che proprio per essa Governo e Parlamento debbano essere meno premurosi!

Senonchè, poichè la Giunta del bilancio ha deliberato di non accogliere per ora la proposta di riforma all'organico, io non provocherà un voto della Camera, tanto più che l'onorevole ministro delle finanze ha creduto di consentire nelle deliberazioni della Giunta istessa.

Mi auguro però che l'onorevole ministro, che si è ora rassegnato, non dimenticherà questo argomento e lo risolleverà opportunamente.

Io spero che l'onorevole ministro, avendo riconosciuta la necessità di questa riforma, insisterà nella sua proposta ed assumerà l'impegno di ripresentarla, onde, una buona volta, dopo tante promesse inadempite, possano, anche per la Corte

dei conti, attuarsi le invocate riforme, per quanto modeste, altrettanto urgenti e indispensabili.

L'onorevole Magliani, che ha occupato elevati uffici alla Corte dei conti, è in grado di rendersi meglio di tutti ragione dell'evidente giustizia degli invocati provvedimenti; e non dubito che la sua risposta sarà tale da rendermi pienamente soddisfatto.

**Presidente.** L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

**Baccarini.** Dopo il discorso del mio amico l'onorevole Finocchiaro-Aprile ho pochissime parole da aggiungere, perchè anche io voleva fare le stesse raccomandazioni riguardo agl'impiegati d'ordine ed agli scrivani straordinari della Corte dei conti.

Ieri mi sono permesso di raccomandare all'egregio ministro la sorte degli impiegati straordinari dell'amministrazione centrale delle finanze, e delle intendenze che hanno 20 anni di servizio e da 5 anni hanno dato l'esame per essere ammessi in pianta stabile.

Eguale disgraziata è la classe degli scrivani della Corte dei conti, la quale, come risulta dalla Commissione generale del bilancio dell'egregio nostro collega Cadolini, comprende impiegati che hanno dai 15 ai 25 anni di servizio.

Ora, poichè non si tratta di aumento di spesa mi pare non ci sia proprio ragione alcuna perchè la Giunta del bilancio voglia non approvare la proposta del ministro secondo la quale si tratterebbe di mettere in pianta una quindicina di contesti disgraziati impiegati; e tanto più che questo non può implicare in nessun modo la questione di massima sostenuta giustamente in molte occasioni dalla Commissione generale del bilancio.

Come ieri raccomandai gli impiegati straordinari dell'amministrazione delle finanze ed ebbi assicurazioni dall'onorevole ministro in loro favore così oggi prego il ministro ed il relatore della Commissione di dire una parola a favore di questi disgraziati impiegati straordinari della Corte dei conti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Rispondendo agli onorevoli Finocchiaro-Aprile e Baccarini, debbo far notare alla Camera che, quantunque la Commissione generale del bilancio abbia usata la frase " non convenga la modificazione di organico, „ pur nondimeno io credo che il significato vero di quella frase sia il rinvio e non il rigetto della proposta presentata dal ministro.

Debbo poi spiegare il motivo per cui ho con-

sentito a questo che io credo un rinvio e non un rigetto.

Vi ho consentito perchè dopo la presentazione della modificazione organica del personale della Corte dei conti è avvenuto un fatto, cioè: la soppressione delle sezioni di cambio dei biglietti in moneta metallica presso le tesorerie del regno.

La Camera rammenta che il personale degli uffici della Corte fu aumentato per gli effetti di questo servizio.

Oggi questo servizio è cessato e quindi dovrebbero cadere in disponibilità non so se 30 o 14 impiegati.

Ora quale influenza può avere questo fatto sulla deliberazione della Corte che proponeva una modificazione organica?

Io non l'ho ancora discussa col presidente della Corte dei conti, ma mi riservo di discuterla e di vedere se la cessazione di una parte di servizio abbia potuto rendere meno urgente tutto l'aumento del ruolo che era stato proposto.

Per queste ragioni io consento nel rinvio che emerge dal voto della Commissione del bilancio.

Ma prendo impegno di ripresentare la proposta o tale e quale o modificata, ed insisterò presso la Commissione generale del bilancio perchè dia un voto definitivo e perchè la questione sia risolta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** È evidente che, col suo voto, la Giunta generale del bilancio non ha inteso che di differire la soluzione della questione la quale può esser sempre risolta nei bilanci successivi.

Dirò di più che il relatore era favorevole alla proposta dell'onorevole ministro, ma sulla proposta del ministro furono sollevate delle obiezioni da parte di altri commissari e queste obiezioni trovarono nella Commissione favorevole accoglimento.

Ad ogni modo, ripeto, la proposta della Giunta non pregiudica affatto la questione.

Questo è stato delle cose e mi pare che gli onorevoli Finocchiaro-Aprile e Baccarini potranno essere soddisfatti delle dichiarazioni da me fatte.

**Presidente.** L'onorevole Morelli ha facoltà di parlare.

**Morelli.** Quando l'anno scorso, in occasione della discussione di questo stesso bilancio del Ministero del Tesoro, fu discusso sulla opportunità di aggiungere alla Corte dei conti l'istituto della seconda istanza, specialmente per i giudizi di responsabilità, l'onorevole ministro delle finanze

promise che avrebbe studiato quest'argomento, di cui riconosceva l'opportunità e l'importanza, per poi presentare a suo tempo un relativo disegno di legge.

Ora io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di volermi dire se quegli studi siano stati fatti, e se egli abbia intenzione di presentare presto questo disegno di legge da lui promesso l'anno passato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Gli studi ai quali accennò l'onorevole Morelli furono fatti e compiuti, il disegno di legge è già pronto, e sarà quanto prima presentato all'altro ramo del Parlamento.

**Baccarini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

**Baccarini.** Ho domandato di parlare per dire che, se ho ringraziato ieri l'onorevole ministro delle finanze, non lo posso ringraziare oggi, poichè avrei desiderato che le assicurazioni date ieri a favore degli straordinari del Ministero delle finanze lo avesse anche date oggi a favore di persone malissimo retribuite, che sono i paria dell'amministrazione e dal 1887 aspettano di veder compiuti gli stadi della Commissione generale del bilancio e del ministro. Non veda, onorevole ministro, nelle mie parole alcun rimprovero. Se, nel capitolo 43, non ci fosse la somma necessaria per questi disgraziati, io, a costo di rimaner solo, proporrei che fosse votata tal quale la proposta del ministro delle finanze.

Ad ogni modo, io, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed appena si presenterà un'occasione qualunque, tornerò sulla questione; perchè, se non si ricorre al *gutta cavat lapidem*, credo che non si verrà mai a nessuna risoluzione a favore dei piccoli impiegati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Magliani, ministro delle finanze.** Pregherei l'onorevole Baccarini di considerare che qui la questione va messa nei suoi veri termini, poichè si tratta di un aumento di impiegati nel ruolo della Corte dei conti. Ora, siccome è cessato un servizio a cui erano addetti parecchi impiegati, dovrebbero questi diminuirsi. Non solo dunque sarebbe il caso di aumentare gli impiegati, ma sarebbe il caso di diminuirli.

Ciò nonostante viste le condizioni del personale della Corte dei conti, vista la disparità delle condizioni di carriera tra il personale d'ordine e

di concetto, e allo scopo di collocare in pianta stabile gli scrivani straordinari, io ho preso impegno di esaminare fino a qual punto si possa diminuire il numero di codesti impiegati, che non sono più necessari, e di accordo con la Corte fare in modo che gli scrivani straordinari siano collocati in pianta stabile.

Era questo il senso della mia prima risposta, e non credo che vi sia contraddizione con quello che sostanzialmente desidera l'onorevole Baccharini.

**Finocchiaro Aprile.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Finocchiaro Aprile.** Poichè l'onorevole ministro delle finanze ha preso, in modo così esplicito, l'impegno di risolvere la questione, prendo atto delle sue dichiarazioni e lo ringrazio.

**Presidente.** Così rimane approvato il capitolo 43. Personale (*Spese fisse*) in lire 1,763,638,08.

Capitolo 44. Spese d'ufficio, lire 90,000.

*Avvocature erariali.* — Capitolo 45. Personale (*Spese fisse*), lire 918,897. 24.

Capitolo 46. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 48,100.

Capitolo 47. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 31,500.

*Servizio del Tesoro.* — Capitolo 48. Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (*Spese fisse*), lire 744,345.

Capitolo 49. Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (*Spese fisse*), lire 435,500.

Capitolo 50. Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 49,700.

Capitolo 51. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 52. Trasporto fondi e spese per i servizi del Tesoro, lire 179,500.

Capitolo 53. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 25,000.

Capitolo 54. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 55. Assegno fisso per il servizio di tesoreria nel territorio ex pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 30,000

*Regie zecche e monetazione.* — Capitolo 56. Personale (*Spese fisse*), lire 102,200.

Capitolo 57. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 6,570.

Capitolo 58. Spese di esercizio delle zecche (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

*Servizi diversi.* — Capitolo 59. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 2,651,720.50.

Capitolo 60. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885. n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 187,000.

Capitolo 61. Allestimento dei titoli di debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi lire 57,487.50.

Capitolo 62. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 50,000.

Capitolo 63. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 40,000.

Capitolo 64. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro, lire 5,000.

Capitolo 65. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesoreria dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 66. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato, lire 20,000.

Capitolo 67. Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 25,000.

Capitolo 68. Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani d'impiegati delle amministrazioni finanziarie; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi, lire 285,000.

Capitolo 69. Dispacci telegrafici governativi (*Spesa d'ordine*), lire 36,000.

Capitolo 70. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria per memoria*).

Capitolo 71. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro, lire 12,000.

Capitolo 72. Casuali, lire 135,000.

*Spese per servizi speciali.* — *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* — Capitolo 73. Personale (*Spese fisse*), lire 84,408.31.

Capitolo 74. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 570,000.

Capitolo 75. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 475,000.

Capitolo 76. Carta bollata, macchine e punzoni (*Spesa d'ordine*), lire 475,000

*Amministrazione esterna del demanio.* Capitolo 77. Personale (*Spese fisse*), lire 224,946.88.

Capitolo 78. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 24,525.

Capitolo 79. Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale, lire 163,500.

Capitolo 80. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 4,130.

Capitolo 81. Aggio di esazione ai contabili (*Spesa d'ordine*), lire 392,000.

Capitolo 82. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 353,000.

Capitolo 83. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti - Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario), lire 54,000.

Capitolo 84. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (*Spese fisse*); lire 16,000.

Capitolo 85. Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (*Spese fisse*), lire 30,220.

Capitolo 86. Spesa di materiale, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario di Agordo, lire 306,560.24.

Capitolo 87. Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 4,072,000.

Capitolo 88. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 1,295,000.

Capitolo 89. Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*), lire 1,000,000.

*Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).* — Capitolo 90. Personale (*Spese fisse*), lire 109,840.

Capitolo 91. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio, lire 396,300.

Capitolo 92. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 10,959. 35.

Capitolo 93. Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 304,800.

*Asse ecclesiastico.* — Capitolo 94. Spese d'amministrazione, lire 230,000.

Capitolo 95. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'ammi-

nistrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (*Spese fisse*), lire 220,000.

Capitolo 96. Aggio d'esazione ai contabili (*Spese d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 97. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Capitolo 98. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 230,000.

Capitolo 99. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 700,000.

*Fondi di riserva.* Capitolo 100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016), lire 3,000,000.

Capitolo 101. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 4,000,000.

*Categoria quarta. — Partite di giro. — Servizi diversi.* — Capitolo 102. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, numero 133 (serie 3ª) lire 13,345,479.

Capitolo 103. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 6,292.

Capitolo 104. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (Interessi delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico non alienate), *per memoria*.

Capitolo 105. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 632,563. 58.

*Servizio delle pensioni.* — Capitolo 106. Pensioni vecchie, lire 36,549,340. 91.

*Pensioni nuove.* — Capitolo 107. Pensioni dell'amministrazione finanziaria. - Ministeri del tesoro e delle finanze (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 6,000,598.

Capitolo 107 *bis*. Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle finanze (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 190,000.

Capitolo 108. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 3,478,473.

Capitolo 108 *bis*. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 123,000.

Capitolo 109. Pensioni del Ministero degli af-

fari esteri (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 101,819.

Capitolo 109 *bis*. Pensioni del Ministero degli affari esteri (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 10,000.

Capitolo 110. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (*Spese fisse ed obbligatorie*). Pensioni di diritto, lire 1,197,221.

Capitolo 110 *bis*. Pensioni del Ministero della istruzione pubblica (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 40,000.

Capitolo 111. Pensioni del Ministero dell'interno (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 3,036,959.

Capitolo 111 *bis*. Pensioni del Ministero dell'interno (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 92,000.

Capitolo 112. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 1,675,853.

Capitolo 112-*bis*. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 62,000.

Capitolo 113. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 12,467,694.

Capitolo 113-*bis*. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 413,000.

Capitolo 114. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 1,826,273.

Capitolo 114 *bis*. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 73,000.

Capitolo 115. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse ed obbligatorie*) — Pensioni di diritto, lire 293,432.

Capitolo 115 *bis*. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse*) — Pensioni di autorità, lire 10,000.

Capitolo 116. Pensioni straordinarie, 442,146 lire.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti variabili*. — Capitolo 117. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, num. 1400 e della legge 8 luglio 1883, num. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 118. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provin-

cie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 marzo 1877, numero 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887, lire 449,000.

Capitolo 119. Assegni agli investiti di benefici di regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 120. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 121. Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 122. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da ammettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, numero 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1880, num. 3003, lire 4,000,000.

*Spese generali di amministrazione*. — *Servizi diversi*. — Capitolo 123. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 423,930.

Capitolo 124. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito alla attuazione dei nuovi ruoli (*Spese fisse*), lire 3,600.

Capitolo 125. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 126. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 127. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 65,000.

Capitolo 128. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dello articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Capitolo 129. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 130. Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico e per la contabilità generale, lire 48,000.

Capitolo 131. Spese per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni e di quelli prescritti dall'articolo 9 del regolamento

sulla Cassa delle pensioni, stato approvato con decreto reale 1 novembre 1883, n. 1657, lire 13,000

Capitolo 132. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 58,000.

Capitolo 133. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133, (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso, lire 15,000.

Capitolo 134. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ed esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148, lire 1,672. 25.

Capitolo 135. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (*Spesa ripartita, per memoria*).

*Spese per servizi speciali — Amministrazione esterna del demanio.* — Capitolo 136. Acquisti eventuali di stabili, lire 60,000.

Capitolo 137. Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e di restauro (Legge 3 febbraio 1887, n. 4306) lire 214,000.

Capitolo 138. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 5,000.

Capitolo 139. Stima dei beni demaniali, lire 10,000.

Capitolo 140. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 141. Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014, lire 20,000.

Capitolo 142. Spese per ricostruzione ed adattamento del fabbricato la *Dogana* di Pavia (Legge 14 luglio 1887, n. 4718), lire 65,000.

Capitolo 142 bis. Rimborso alla Banca generale di Roma ed alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche dell'anticipazione fatta per conto del demanio alla cessata regia cointeressata delle regie miniere dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana, lire 796,091. 38.

*Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).* — Capitolo 143. Opere complementari dei canali *Cavour* - Acquisto e costruzione di cavi diramatori, lire 810,000.

*Asse ecclesiastico.* — Capitolo 144. Spese inerenti alla vendita dei beni e all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 55,000.

Capitolo 145. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico. (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 146. Restituzioni dipendenti dalla vendita di beni (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Categoria seconda. *Movimento di capitali. — estinzione di debiti.* — Capitolo 147. Spese derivanti dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,921,441.62.

Capitolo 148. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 13,057,261.

Capitolo 149. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,419,140.

Capitolo 150. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,405,572.92.

Capitolo 151. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese n. 5794) - Ammortamento (*Spesa Obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 152. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 153. Annualità che si estinguono ad epoca determinata (*Spese fisse*), lire 60,000.

Capitolo 154. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 155. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 156. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 1,600,000.

Capitolo 157. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 114,000.

*Accensione di crediti.* — Capitolo 158 (a). Somma da passarsi nel conto corrente speciale col mu-

nicipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003), lire 4,000,000.

Categoria terza. *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 159. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, *per memoria*).

Capitolo 160. Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) lire 30,000,000.

Capitolo 161. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per le spese delle costruzioni ferroviarie (articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886 n. 4181) (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

**Levi.** Ho chiesto di parlare per rivolgere al ministro delle finanze e all'onorevole relatore la preghiera di darmi qualche schiarimento su questi due capitoli 162 e 163, a lato dei quali vedo scritto *per memoria*.

Nella relazione è detto:

“ Si riproducono quali furono posti nel precedente bilancio *per memoria* questi due capitoli, non prevedendosi per ora alcuna spesa per i titoli ivi indicati, e ciò in relazione con la nota al capitolo 161. ”

Io vorrei sapere se nei bilanci futuri su questi capitoli verrà iscritta una spesa, che porterà delle modificazioni al bilancio. Desidero qualche schiarimento in proposito dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Cadolini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Siccome si è proceduto all'alienazione di una piccola parte delle obbligazioni ferroviarie, non si conosce ancora l'ammontare delle spese per la fabbricazione dei titoli, ed è quindi impossibile iscrivere in bilancio una somma nel momento attuale.

Si tratterà ad ogni modo di somma di ben poca rilevanza e sarà iscritta nel bilancio di assestamento.

**Levi.** Ringrazio l'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** Io volevo soltanto dichiarare che la Giunta generale del bilancio non aveva mancato di chiedere schiarimenti al ministro sopra questo argomento; ed ha dovuto persuadersi che, in questo momento, forse il Ministero non potrebbe determinare esattamente la somma prevedibile per questa spesa, che invece ciò si potrà facilmente fare nell'occasione del bilancio di assestamento; ma certo la spesa dovrà essere ben piccola, perchè tutto quello che riguarda le spese d'impianto è stato messo a carico del bilancio precedente.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni il capitolo 161 s'intende approvato.

Capitolo 162. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Stanziamiento complessivo, al quale ammonta la parte ordinaria e straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1888-89, lire 835,900,223. 33.

Ora rileggo l'articolo 1 del disegno di legge relativo al bilancio preventivo del Tesoro:

“ Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Questo stato di previsione è già stato approvato con la semplice lettura.

Pongo a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

“ Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese ordinarie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. ”

Questo elenco A fa parte integrante di questo articolo; è vero, onorevole relatore?

**Cadolini, relatore.** Sissignore.

**Presidente.** Si dia lettura dell'elenco A.

Fortunato, segretario, legge:

**Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio d'ordine finanziario dal 1º luglio 1888 al 30 giugno 1889 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.**

**Ministero del tesoro.**

- Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento.  
 » 2. Rendita consolidata 3 per cento.  
 » 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (*interessi*).  
 » 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (*interessi*).  
 » 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legati* nelle provincie napoletane.  
 » 7. Rendita 3 per cento ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3105.  
 » 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).  
 » 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).  
 » 10. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro (*interessi e premi*).  
 » 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*interessi*).  
 » 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie (*interessi*).  
 » 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (*interessi*).  
 » 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (legge 15 gennaio 1885, n. 2892).  
 » 18. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.  
 » 19. Interessi dei buoni del tesoro.  
 » 20. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.  
 » 21. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.  
 » 23. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.  
 » 24. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina (Convenzione 5 dicembre 1877).

- Capitolo 26. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).  
 » 27. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per la rete Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).  
 » 28. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della rete Mediterranea).  
 » 29. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3018).  
 » 30. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871 serie 3ª).  
 » 31. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 ed altri assegni congeneri.  
 » 32. Annualità e prestazioni diverse.  
 » 37. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento.  
 » 55. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico.  
 » 59. Spesa d'esercizio delle zecche.  
 » 60. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero.  
 » 61. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).  
 » 66. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.  
 » 70. Dispacci telegrafici governativi.  
 » 71. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.  
 » 75. Mercedi ad operai ed indennità, spese

- di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
- Capitolo 77. Carta bollata, macchine e punzoni (officina fabbricazione carte-valori).
- » 82. Aggio di esazione ai contabili (demanio).
  - » 83. Spese di coazione e di liti (demanio).
  - » 88. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (demanio).
  - » 90. Restituzioni e rimborsi (demanio).
  - » 94. Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (canali Cavour).
  - » 97. Aggio di esazione ai contabili (asse ecclesiastico).
  - » 98. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).
  - » 99. Spese di liti (asse ecclesiastico).
  - » 100. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
  - » 103. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).
  - » 104. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
  - » 105. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi sulle obbligazioni dell'asse ecclesiastico non alienate.
  - » 106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
  - » 107. Pensioni vecchie.
  - » 108. Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle finanze - *Pensioni di diritto.*
  - » 109. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia - *Pensioni di diritto.*
  - » 110. Pensioni del Ministero degli affari esteri - *Pensioni di diritto.*
  - » 111. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica - *Pensioni di diritto.*
  - » 112. Pensioni del Ministero dell'interno - *Pensioni di diritto.*
  - » 113. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici - *Pensioni di diritto.*
  - » 114. Pensioni del Ministero della guerra - *Pensioni di diritto.*
  - » 115. Pensioni del Ministero della marina - *Pensioni di diritto.*
  - » 116. Pensioni del Ministero, di agricoltura, industria e commercio - *Pensioni di diritto.*
  - » 117. Pensioni nuove straordinarie.
- Capitolo 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » 121. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.
  - » 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » 129. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » 130. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » 141. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (demanio).
  - » 146. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
  - » 147. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
  - » 149. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
  - » 150. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
  - » 151. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento.
  - » 152. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, numero 5684 e regio decreto 11 stesso mese n. 5994) - Ammortamento.
  - » 153. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » 155. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » 156. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico).
  - » 157. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc.,

eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

- Capitolo 159 Quote dovute ai funzionari delle avvo-  
cature erariali sulle somme ver-  
sate dalle controparti per compe-  
tenze di avvocati e procuratori  
poste a loro carico nei giudizi so-  
stenuti direttamente dall'Avvoca-  
tura erariale e pagamenti di esse  
gravanti le competenze medesime.
- » 160. Pagamento alle provincie ed ai co-  
muni del prodotto ricavato dalla  
alienazione delle obbligazioni fer-  
roviarie emesse per loro conto.
  - » 161. Pagamento alle casse degli aumenti  
patrimoniali del prodotto ricavato  
dall'alienazione delle obbligazioni  
ferroviarie emesse per loro conto.
  - » 162. Pagamento delle spese di fabbrica-  
zione e di bollo delle obbligazioni  
ferroviarie emesse per conto delle  
Società ferroviarie Mediterranea,  
Adriatica e Sicula, per le spese  
delle costruzioni ferroviarie (arti-  
colo 8 del regolamento approvato  
col regio decreto 16 novembre 1886,  
n. 4181).
  - » 163. Pagamento delle spese di fabbrica-  
zione e di bollo delle obbligazioni  
ferroviarie emesse per conto delle  
Società ferroviarie Mediterranea,  
Adriatica e Sicula, per conto delle  
rispettive casse degli aumenti pa-  
trimoniali (articolo 8 del regola-  
mento approvato con regio decreto  
16 novembre 1886, n. 4181).

#### Ministero delle finanze.

- Capitolo 16. Dispacci telegrafici governativi.
- » 17. Residui passivi eliminati a senso del-  
l'articolo 32 del testo unico di legge  
sulla contabilità generale e recla-  
mati dai creditori.
  - » 23. Agio di esazione ai contabili (tasse  
demaniali).
  - » 24. Spese di coazioni e di liti (tasse dema-  
niali).
  - » 25. Restituzioni e rimborsi (tasse dema-  
niali).
  - » 32. Anticipazioni per far fronte alle spese  
per la interinale gestione delle esat-  
torie vacanti nel quinquennio 1888-  
1892, articolo 48 del regolamento  
sulla riscossione delle imposte di-  
rette.
  - » 33. Ottavo dei due centesimi destinati  
alle spese di distribuzione dell'im-  
posta di ricchezza mobile, avvocato

allo Stato per provvedere alle spese  
per le commissioni provinciali (im-  
poste dirette).

- Capitolo 34. Corresponsione ai comuni del decimo  
di una parte del provento netto dei  
ruoli della tassa di ricchezza mobile  
(imposte dirette).
- » 38. Anticipazioni delle spese occorrenti  
per l'esecuzione di ufficio delle vol-  
ture catastali.
  - » 39. Prezzo di beni immobili espropriati  
ai debitori morosi d'imposte e de-  
voluti allo Stato in forza dell'arti-  
colo 54 della legge 20 aprile 1871,  
n. 192 (serie 2ª) (imposte dirette).
  - » 40. Spese di coazioni e di liti (imposte  
dirette).
  - » 41. Restituzioni e rimborsi (imposte di-  
rette).
  - » 47. Spese di giustizia per liti civili so-  
stenute per propria difesa o per con-  
danna verso la parte avversaria,  
compresi interessi giudiziari, risar-  
cimenti ed altri accessori (gabelle).
  - » 48. Spese di giustizia penale — Quote di  
riparto agli agenti doganali ed altri  
scopritori delle contravvenzioni sul  
prodotto delle stesse — Indennità  
ai testimoni e periti. — Spese di  
trasporto ed altre comprese fra le  
spese processuali da anticiparsi dal-  
l'erario.
  - » 54. Aggio d'esazione (lotto).
  - » 56. Vincite al lotto.
  - » 58. Aggio agli esattori, ai ricevitori pro-  
vinciali ed ai contabili incaricati  
delle riscossioni (tasse di fabbrica-  
zione).
  - » 59. Indennità di viaggio e di soggiorno,  
compensi e remunerazioni e com-  
petenze ai membri delle commis-  
sioni (tasse di fabbricazione).
  - » 60. Acquisto, costruzione, applicazione e  
manutenzione di strumenti, acqui-  
sto di materiale per il suggella-  
mento di meccanismi ed altre spese  
relative alle tasse di fabbricazione.
  - » 62. Restituzione di tasse di fabbricazione  
indebitamente percepite, restituzio-  
ne della tassa sullo spirito, sulla  
birra e sulle acque gazzose espor-  
tate, e restituzione della tassa sullo  
spirito e sull'acido acetico adope-  
rato nelle industrie come materia  
prima.
  - » 68. Restituzione di diritti, rimborsi e de-  
positi (dogane)
  - » 73. Spese relative alla riscossione dei

- dazi di consumo negli altri comuni e remunerazioni.
- Capitolo 74. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).
- » 79. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » 80. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.
- » 82. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
- » 83. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » 88. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (tabacchi).
- » 93. Indennità ai rivenditori di sali.
- » 94. Compra e trasporto dei sali.
- » 95. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (sali).
- » 96. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.
- » 97. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
- » 98. Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » 102. Spesa per pesatura dei sali, verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterco, ecc.
- » 103. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 105. Spese che si obbligarono di anticipare le provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori.
- » 109. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la ri-

scossione delle imposte pel 1872 e retro.

- » 110. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » 111. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

#### **Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**

- Capitolo 7. Dispacci telegrafici governativi.
- « 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati da creditori.
- » 12. Spese di giustizia.
- » 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

#### **Ministero degli affari esteri.**

- Capitolo 4. Spese postali e telegrafiche.
- » 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » 17. Provvigioni.
- » 19. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

#### **Ministero della istruzione pubblica.**

- Capitolo 9. Fitto di beni amministrativi dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 12. Spese di liti.
- » 13. Dispacci telegrafici governativi.
- » 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » 62. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

#### **Ministero dell'interno.**

- Capitolo 11. Dispacci telegrafici governativi.
- » 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » 24. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
- » 61. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero dei lavori pubblici.**

- Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi e pacchi postali.
- » 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » 40. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
  - » 44. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
  - » 46. Retribuzioni agli incaricati degli uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
  - » 47. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
  - » 48. Crediti della società *Eastern Telegraph* per telegrammi internazionali riguardanti gli uffici del Mar Rosso.
  - » 53. Spese telegrafiche per conto di diversi.
  - » 56. Restituzioni di tasse, spese di espresso, ecc. (telegrafi).
  - » 70. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, ecc.
  - » 71. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi venduti.
  - » 72. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia a emessi.
  - » 73. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
  - » 74. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati, e per i pacchi ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi.
  - » 75. Rimborsi del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti.
  - » 76. Rimborsi eventuali.
  - » 77. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero della guerra.**

- Capitolo 3. Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali.

- Capitolo 4. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » 15. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » 34. Spese di giustizia criminale militare.
  - » 39. Premi e soprassoldi e indennità ai rafforzati.
  - » 40. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero della marina.**

- Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » 11. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
  - » 12. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese per personale, visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
  - » 31. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.
  - » 34. Spese di giustizia.
  - » 43. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

- Capitolo 8. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » 45. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » 54. Provvista di carta, stampe ed oggetti vari e di cancelleria al fento per il culto e alla cassa dei depositi e prestiti, ed alle casse postali di risparmio, compensi per lavori straordinari; mercedi, trasporti, facchinaggi.
  - » 55. Fitto di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 65. Spese per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

**Presidente.** Pongo ai voti l'articolo 2 che comprende l'approvazione dell'elenco *A*, che fa parte integrante di quest'articolo.

Chi approva quest'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Articolo 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

Si dia lettura dell'elenco *B*.

**Fortunato, segretario, legge.**

**Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.**

#### Ministero del tesoro

##### Amministrazione del tesoro.

Capitolo 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:

- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
- b) Spesa di liti nelle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali; onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
- c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

##### Amministrazione esterna del demanio.

Capitolo 18. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

- » 80. Spese d'ufficio variabili, indennità e materiale:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi

tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione:

- b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la rivendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico;
- c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al demanio, e stampati relativi;
- d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

Capitolo 82. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
- b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'amministrazione.

» 83. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» 88. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimposta sui beni d'istituti o corpi morali amministrati dal demanio.
- Capitolo 89. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;
- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile, agli ispettori sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio.
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
- e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.
- » 90. Restituzioni e rimborsi (demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 92. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzione, diarie, compensi pei lavori straordinari, indennità, ecc. (canali Cavour).
- » 94. Spesa per sovrainposte, liti ed aggio agli esattori (canali riscattati — canali Cavour):
- a) Spese per sovrainposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
- b) Spese di coazione e di liti;
- c) Aggio agli esattori delle rendite.
- » 95. Spese di amministrazione (asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » 96. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse,
- Capitolo 97. Aggio d'esazione ai contabili (asse ecclesiastico).
- » 98. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'asse ecclesiastico.
- » 99. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni (asse ecclesiastico).
- » 100. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » 140. Stima dei beni demaniali.
- » 141. Prezzo dei beni immobili espropriati di debitori morosi d'imposta, e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » 145. Spese inerenti alla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » 146. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » 147. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » 157. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- Ministero delle finanze.**
- Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*
- Capitolo 21. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale:
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
- b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
- c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili.
- » 23. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
- b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

- c) Aggio di esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'amministrazione.
- Capitolo 24. Spese di coazioni e liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
- b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » 25. Restituzioni e rimborsi. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*
- Capitolo 30. Indennità al personale di ruolo delle agenzie, compensi per lavori a cottimo e retribuzioni straordinarie al personale avventizio assunto per breve tempo in servizio delle agenzie.
- » 34. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » 35. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.
- » 37. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
- Capitolo 39. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (Serie 3ª).
- » 40. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » 41. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
- » 109. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » 111. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- GABELLE.
- Servizi comuni.*
- Capitolo 43. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e divise per le guardie di finanza.
- » 45. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.
- » 47. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » 48. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
- » 49. Laboratorio chimico delle gabelle e Consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali.
- » 50. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
- Servizio del lotto.*
- Capitolo 54. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Tassa di fabbricazione.*

- Capitolo 57. Mercedi agli operai.
- » 58. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
  - » 59. Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e remunerazioni e competenze ai membri delle Commissioni.
  - » 60. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
  - » 62. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazzose esportate, e restituzione di tassa sullo spirito e sull'acido acetico adoperati nelle industrie come materia prima.

*Dogane.*

- Capitolo 65. Compenso agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizi presso le dogane internazionali situate nel territorio estero ed in località disagiate.
- » 67. Spese di acquisto, manutenzione e riparazione del materiale, spese di servizio, compensi per lavori statistici, indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti, e spese per l'ufficio di legislazione e statistica delle dogane.
  - » 68. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

*Dazio consumo.*

- Capitolo 70. Spese di personale, d'ufficio e di casermaggio per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » 72. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento di locali, ecc., per la riscossione del dazio di consumo di Napoli.
  - » 73. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni.
  - 74. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

*Tabacchi.*

- Capitolo 78. Indennità di viaggio e di missione agli ispettori dei tabacchi ed agli impiegati delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
- » 79. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
  - » 80. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
  - » 82. Compra dei tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
  - » 83. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
  - » 85. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati demaniali in servizio dell'azienda dei tabacchi.
  - » 86. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
  - » 87. Indennità di tramutamento, compensi e sussidi agli impiegati, agenti ed operai delle coltivazioni, ecc.
  - » 88. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa.
  - » 89. Coltivazioni dirette sperimentali e premi d'incoraggiamento ai coltivatori.

*Sali.*

- Capitolo 91. Indennità agli impiegati delle saline destinati a prestar servizio in località malsane.
- » 93. Indennità ai rivenditori di sali.
  - » 94. Compra e trasporto dei sali.
  - » 95. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa.
  - » 96. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie.
  - » 97. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero.

Capitolo 98. Spese per l'otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

Capitolo n. 100. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi, per pesatura, facchinaggio, per disagiata residenza, ecc.

- » 102. Spesa per pesatura dei sali, verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, ecc.

**Ministero dei lavori pubblici**

*Amministrazione esterna delle poste.*

Capitolo 61. Assegnamenti al personale degli uffici postali all'estero.

- » 65. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 71. Premio, ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
- » 72. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
- » 74. Rimborsi ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviata, detassate e rifiutate.

**Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

*Pesi e misure.*

Capitolo 45. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

**Presidente.** Chi approva questo articolo 3° che include l'approvazione dell'elenco B, che fa parte integrante del medesimo, è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

« Art. 4. Gli stanziamenti, che per effetto dell'istituzione del Ministero del tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi. »

**Cadolini, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** L'onorevole ministro avrà osservato come nella relazione del bilancio del Tesoro si sia creduto opportuno di mostrare quali sono gli impegni che lo Stato ha assunto per effetto

di leggi vigenti, od assumerà per effetto di leggi, che sono state presentate al Parlamento.

Ora, come l'onorevole ministro avrà osservato, per una parte di questi impegni mancavano alla Commissione del bilancio i dati per poter determinare la misura degli impegni medesimi. Perciò io credo opportuno d'invitarlo a voler esso supplire alla mancanza della Giunta del bilancio, col presentare sollecitamente alla Camera, un quadro degli impegni derivanti dalle leggi, che sono in vigore e da quelle che sono state presentate, affinché essa possa vedere un po' più chiaro nell'avvenire finanziario del paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Evidentemente degli impegni che gravano sulla finanza si dovrà ragionare nella prossima discussione finanziaria.

Riconosco però l'opportunità di presentare al Parlamento un documento, il più possibile completo, nel quale figurino tutti gli impegni che graveranno i bilanci prossimi, almeno per un quinquennio, in conseguenza delle leggi votate e dai provvedimenti legislativi presentati al Parlamento, e anche in conseguenza dai fatti amministrativi generali che possono prevedersi nel momento attuale.

Questo lavoro si può dire oggi quasi compiuto per parte dell'amministrazione.

Ed io, anche senza l'eccitamento fatto in modo autorevole dal banco della Commissione, mi sarei fatto un dovere di presentarlo al Parlamento.

Se sarà possibile lo presenterò in occasione della prossima discussione finanziaria; se non sarà possibile, sarà certamente presentato in novembre assieme agli altri documenti finanziari, che soglion presentarsi in quell'epoca a norma della legge di contabilità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cadolini, relatore.** Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e della promessa, che ha fatto.

Però credo opportuno di esortarlo caldamente affinché il quadro degli impegni finanziari, anche non completo, lo si presenti subito, giacchè quegli elementi, che alla Giunta mancavano, al Ministero non possono mancare.

Come la Giunta ha fatto il tentativo di determinare in cifre una parte di quest'impegni, il Ministero potrà fare lo sforzo di presentare questo quadro in pochissimi giorni, possedendone egli tutti gli elementi; giacchè alcuni di questi impegni dipendono dalla sua volontà, stanno nel suo

programma, programma che la Giunta non poteva interpretare.

Ora, se l'onorevole ministro dà importanza alla utilità di questo prospetto, deve riconoscere che essa sarà tanto più grande, se sarà presentato prima che la Camera intraprenda una discussione finanziaria. Quindi se anche il quadro non sarà completo, certo dai soli elementi che il Ministero può avere fin da ora, la Camera potrà essere informata della entità degl'impegni presi.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Ho già dichiarato che è mio intendimento di presentare questo documento alla Camera prima della prossima discussione finanziaria; non potrei però prendere impegno assoluto di presentarlo completo.

Ad ogni modo presenterò il quadro degli impegni che sarà possibile presentare nelle attuali condizioni.

Così mi pare che siamo d'accordo.

**Cadolini, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta, metto a partito l'articolo 4 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

“ Art. 5. È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento quante occorrono per ricavare la somma di lire centotrentadue milioni (lire 132,000,000), cioè:

a) la somma di 102,000,000, la quale, insieme a quella di lire 838,183.90 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di lire 102,838,183.90 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie per effetto della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

b) la somma di lire 30,000,000 in relazione alla corrispondente somma da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza della legge 24 luglio 1887, n. 4785.

“ È inoltre autorizzato il Governo a procurarsi la somma di lire 30,000,000 occorrenti per il servizio delle casse degli aumenti patrimoniali, mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, semprechè non possa provvedersi con altri mezzi a condizioni migliori per le casse stesse. ”

(È approvato).

Onorevole relatore, qui all'articolo 6, il comma dell'articolo ministeriale è mantenuto?

**Cadolini, relatore.** Sì, rimane come primo comma.

**Presidente.** “ Art. 6. La somma di lire 3,170,000 per le pensioni da concedersi, stabilita dall'articolo 4 della legge 7 aprile 1881, n. 134, è portata a lire 3,800,000.

“ I collocamenti a riposo d'autorità, in ciascun esercizio, dovranno limitarsi in modo che l'ammontare delle relative pensioni calcolate per un'intera annualità non ecceda per ciascun Ministero la somma stanziata nel rispettivo capitolo del bilancio. ”

(È approvato).

Domani, in principio di seduta, procederemo alla votazione per scrutinio segreto su questo bilancio del Tesoro.

### Proclamazione del risultamento della votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge riguardante il bilancio del Ministero delle finanze.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Prego gli onorevoli segretari della Presidenza di fare la numerazione dei voti.

**Pullè e Fabrizi, segretari, fanno la numerazione dei voti.**

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio dell'anno 1888-89.

Presenti e votanti . . . . . 225

Maggioranza . . . . . 113

Voti favorevoli . . . 177

Voti contrari . . . . 48

(La Camera approva).

La seduta termina alle 5.55.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89. (44)

Discussione dei disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero

di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53)

3. Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1888-89. (46)

4. Modificazioni alle leggi postali. (87)

5. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

6. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

7. Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth. (120)

8. Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

9. Deferimento alla Cassazione di Roma della

cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

10. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

11. Leva militare sui giovani nati nel 1868. (138)

12. Autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del Catasto. (140)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.  
(Stabilimenti del Fibreno).